

CARLO ROSSETTI

IL REGIME MONETARIO

DELLE

COLONIE ITALIANE

ROMA


TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE


Via Federico Cesi, 45

1914



ex libris
P. Jannaccone





DEP. J 1454
collocazione

CARLO ROSSETTI

IL REGIME MONETARIO

DELLE

COLONIE ITALIANE




ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

1914

N.ro INVENTARIO
PRE 2245




INDICE

INTRODUZIONE	<i>Pag.</i>	5
PRINCIPI GENERALI		9
COLONIA ERITREA		21
SOMALIA ITALIANA		45
TRIPOLITANIA E CIRENAICA		67

DOCUMENTI:

Legislazione monetaria dell'Eritrea	71
Id. id. della Somalia Italiana	85
Id. id. della Libia	135
Indice dei Documenti	141





INTRODUZIONE

Il regime monetario delle colonie ha dato luogo recentemente, in seno alla sessione dell'Istituto Coloniale Internazionale tenutasi a Bruxelles nel luglio del 1912, ad un importante dibattito al quale presero parte alcuni tra i più eminenti cultori di discipline coloniali (1) rappresentanti dei principali Stati coloniali, Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra, Germania e Portogallo.

(1) Basterà fra questi ricordare l'illustre economista G. DE LAVELAYE, relatore; il signor DERNBURG, ex-Ministro delle Colonie in Germania; il dott. HELFFERICH, Direttore della Deutsche Bank; il dott. RATHGEN, Direttore dell'Accademia Coloniale di Amburgo; Lord REAY, ex-Sotto-segretario di Stato per le Indie e Presidente della Reale Società Asiatica; il signor CAMILLO JANSSEN, ex-Governatore generale del Congo, ex-Ministro delle Finanze del Belgio e Segretario generale dell'Istituto; il colonnello THYS, Direttore generale delle Ferrovie del Congo; il dott. FOCK, ex-Ministro delle Colonie d'Olanda; il prof. CHAILLEY, Deputato e Direttore generale dell'Unione Coloniale francese; il prof. GIRAULT, il noto autore dei *Principes de Colonisation et Législation Coloniale* e il conte PENHA GARCIA, Deputato portoghese.

Soli assenti, i rappresentanti dell'Italia, che pure, in seno a quell'alto Consesso, conta ben *quattordici* membri (1).

Comunque, così essendo le cose, mentre dal dibattito accennato fu possibile raccogliere larga messe di informazioni e di opinioni sul regime monetario sulle colonie dei sei Stati rappresentati, solo fugacemente fu accennato alle Colonie italiane e, più che non per altro, per lamentare come nessun membro italiano fosse presente per illuminare il Consesso sulla situazione di fatto, sui problemi e sul programma della politica monetaria dell'Italia nelle sue Colonie.

Nella nostra, quantitativamente esuberante, ma qualitativamente modesta, letteratura coloniale un lavoro che tratti *ex-professo* di tutta la questione monetaria non esiste. Vaghi accenni, specie per quanto riguarda l'Eritrea, si trovano sparsi un po' ovunque; qualche saggio non privo di valore esiste sul regime monetario dell'Eritrea, fra i migliori e più recenti quelli del dott. Pettazzi (2) e del dott. Carboneri (3); qualche articolo di giornale più polemico che pro-


(1) Ma questa, dell'assenza dei membri italiani dalle sessioni dell'Istituto Coloniale Internazionale, è oramai divenuta una dolorosa consuetudine, per cui reca ai colleghi stranieri piuttosto meraviglia la presenza di alcuno di essi che non la loro totale assenza.

(2) ERCOLE PETAZZI, *Il problema monetario nell'Eritrea*, in *Rivista d'Africa* (Roma, anno I, n. 5, 1° novembre 1911, pagine 550-555).

(3) GIOVANNI CARBONERI, *Il tallero di Maria Teresa e la questione monetaria della Colonia Eritrea*, in *Monografie e rapporti coloniali* (Roma, Ufficio di Studi Coloniali, n. 13, luglio 1912, pagine 30).

fondo discusse del regime monetario in Somalia all'epoca dell'introduzione dei nichelini in quella Colonia; e la nostra letteratura non offre altro.

Scopo del presente lavoro è di offrire i materiali, per uno studio complesso di tutta la questione monetaria delle Colonie italiane; così che alla enumerazione di alcuni principî generali faremo seguire alcune note sulla legislazione monetaria delle nostre Colonie, ed, in fine, i testi legislativi che ad esse si riferiscono.



PRINCIPII GENERALI

1 — Fu già osservato (1) come in ordine di tempo fra i varî compiti cui debba accudire un Governo coloniale venga *primo* quello di sviluppare i mezzi di comunicazione sia interni che esterni, e cioè strade, ferrovie, canali, poste, telegrafi e linee di navigazione, onde sia da essi facilitato il commercio degli abitanti della Colonia così fra di loro che col mondo esterno; *secondo*, quello di incoraggiare e favorire lo sviluppo agricolo, oggetto di tale commercio; *terzo*, infine, quello di stabilire un razionale sistema monetario, per cui l'incremento del commercio, secondo le forme dei popoli civili, sia reso possibile.

Ed invero se varî dei problemi attorno ai quali oggi si dibattono i cultori delle discipline coloniali hanno, si può dire, una origine relativamente recente, quelli relativi al sistema monetario, subito si affacciarono fino dai primordi della colonizzazione dei popoli moderni.

Le vicende attraverso le quali si è venuta svolgendo

(1) Cfr. AUSTIN, *Colonial Administration 1800-1900*, pag. 1305.

la legislazione monetaria dell'Impero britannico durante oltre due secoli e la molteplicità dei sistemi ai quali essa ha dato origine costituiscono la più chiara dimostrazione della complessità del problema che affrontiamo.

Il fatto, poi, che nessuna fra le moderne nazioni colonizzatrici — non l'Inghilterra, non la Germania, non l'Olanda, non l'Italia e neppure la Francia, che pure ha così spiccata la tendenza a legiferare in base a principî astratti — sia riuscita a dare una medesima soluzione al problema monetario delle varie sue colonie, è la prova più evidente che, nel determinare la soluzione di questo problema, per quanto ha riguardo alle colonie, debbano entrare in azione degli elementi, che sono estranei ai principî generalmente accettati dell'economia finanziaria dei paesi di vecchia civiltà; senza di che le colonie avrebbero logicamente il medesimo regime monetario della madre patria o, quanto meno, un medesimo regime avrebbero le colonie tutte di un medesimo Stato (1).

(1) Secondo il conte di Penha Garcia « le problème monétaire aux colonies est le même au point de vue économique, que le problème monétaire dans n'importe quel pays. Ce sont les circonstances économiques qui sont généralement différentes de celles de vieux pays » (Cfr. *Comptereendu, etc.*, pag. 151). Ciò non esclude che nelle colonie, o quanto meno in molte di esse e segnatamente in quelle africane ed estremo-orientali, entrino in campo, nella determinazione del sistema monetario, dei riflessi sociologici e tradizionali che nulla hanno a vedere con quelli economici. L'affermazione dell'etiopie che il Tallero di M. T. « è bello ed appaga l'occhio » non ha certo valore economico; pure essa ha grande influenza nel problema monetario di tutta l'Etiopia.

Si osserva cioè, anche in questo ramo della scienza dell'am-

2 — Premettiamo che l'economia, la sociologia e, conseguentemente, la scienza dell'amministrazione, che da quelle trae sì largo sussidio, non possono considerare come *colonie* tutte quelle che tali, politicamente, si considerano.

Organismi quali, ad es., i Domini del Canada e della Nuova Zelanda, o la Confederazione australiana, dal punto di vista economico e sociale ben poco si differenziano dagli Stati sovrani.

Lo sviluppo delle industrie paesane, l'abbondanza dei capitali propri, l'opulenza dei traffici, infine, l'indipendenza della propria vita economica convincono subito che siffatte regioni non hanno delle colonie che il legame politico della sovranità e che, tolta di mezzo quella dipendenza, più apparente che reale, da una sovranità esterna, nulla più le differenzia dagli Stati sovrani.

ministrazione, che i principi adottati od ammessi nell'amministrazione di un paese di vecchia civiltà non possono applicarsi senza profonde modificazioni all'amministrazione delle Colonie, donde si delinea una vera e propria *scienza dell'amministrazione coloniale*, la quale potrebbe definirsi quel ramo del diritto coloniale per cui il diritto amministrativo di uno Stato colonizzatore si trasforma nel diritto amministrativo delle proprie Colonie.

Parlando delle Colonie nel medesimo senso ristretto da noi attribuito a questa denominazione (V. § 2) il dott. Rathgen, direttore dell'Accademia coloniale di Amburgo, giustamente affermava all'ultima sessione dell'Istituto Coloniale Internazionale tenuta a Bruxelles, che esse presentano « des problèmes fiscaux tout à fait nouveaux, inconnus à la science des Finances des nos traités usuels ». (V. INSTITUT COLONIAL INTERNATIONAL, *Compte Rendu de la Session tenue à Bruxelles les 29, 30 e 31 juillet 1912* (Bruxelles, 1912, pag. 187).

Ond'è che trattando della nostra scienza, assai meglio delle classiche denominazioni di Stati sovrani e di colonie, originate dal diritto internazionale, converrebbero, ai fini del diritto amministrativo coloniale, quelle di paesi economicamente indipendenti e di paesi economicamente dipendenti. Tuttavia noi non ci arrogheremo la facoltà di mutare una terminologia consacrata dall'uso; basterà tenere presente il senso ristretto che alla parola *colonia* è da noi attribuito (1).

3 — La fallacia della bilancia commerciale nel determinare le condizioni del mercato monetario di un paese è oramai ammessa universalmente (2), ma tanto più deve ciò tenersi presente nel caso delle colonie in quanto la differenza fra le importazioni e le esportazioni non rappresenta che raramente in esse la differenza fra un credito ed un debito. Quando noi diciamo che l'Italia ha importato merci per un valore di $x + y$ e ne ha esportate per

(1) In realtà questa parola *Colonia* applicata al Canada, all'Australia, alla Nuova Zelanda, ecc., non risponde neppure più alle denominazioni ufficiali. Alle antiche *Colonie* dell'Australia, dopo la loro federazione nella *Commonwealth* fu attribuito il titolo di *Stati*, onde non più *Colonia di Victoria* ma *Stato di Victoria*, ecc. Così nell'Affrica meridionale, con la costituzione dell'Unione Sud-Affricana, le antiche *Colonie* mutarono questa denominazione in quella di *province*, quindi non più *Colonia del Capo* ma *provincia del Capo*, ecc. Le suddivisioni del Canada hanno nome di *province* e quelle della Nuova Zelanda di *contee*.

(2) Cfr. G. DE LAVELAYE, *op. cit.*, tesi XXIII. — V. anche D. BERARDI, *La moneta nei suoi rapporti quantitativi* (Torino, Bocca, 1912): « La bilancia del commercio non presenta le condizioni per essere assunta come indice delle condizioni monetarie d'un paese ».

un valore di x affermiamo veramente che l'Italia ha potuto vendere per x ed ha dovuto acquistare per $x + y$, e la differenza y ci rappresenta una somma che l'Italia deve pagare. Se le medesime cifre prendiamo a base per la Somalia, ecco che esse assumono un diverso significato, poichè una buona parte delle merci raffigurate dal valore $x + y$ saranno merci che sono effettivamente entrate in Somalia, ma non merci che la Somalia abbia dovuto pagare; merci cioè che l'Italia, sia il governo o siano privati, ha inviato per lo sviluppo del paese, impianti industriali, macchine agricole, ecc.. quindi merci che la Somalia riceve, ma che un terzo paga.

È chiaro poi come non si possa parlare per una Colonia di bilancia dei capitali, in quanto la Colonia, nel senso ristretto che noi attribuiamo a questa parola, generalmente importa ma non esporta capitali. Il contrario accade per la bilancia degli interessi che una Colonia potrà trovarsi a dover pagare, ma non mai a ricevere, poi che, come si è detto, la Colonia non esporta capitali.

Se ne deduce che la bilancia generale di una Colonia non ha importanza monetaria. Se infatti essa è attiva, non è detto che perciò vi sia effettivamente una importazione di moneta nella Colonia, il frutto delle maggiori imprese coloniali essendo generalmente destinato a compensare azionisti residenti fuori della Colonia. Se invece è passiva, neppure può parlarsi di un esodo di moneta, la passività restando, nella maggior parte dei casi a carico della madre patria.

In altri termini, la bilancia generale di una Colonia

potrà essere un utile elemento per giudicare del maggiore o minor successo della politica coloniale della madra patria, non mai per determinare le condizioni monetarie del mercato coloniale.

4 — Ammesso questo principio, nel determinare il sistema monetario d'una Colonia non dobbiamo preoccuparci della funzione internazionale della moneta, ma solo della sua funzione interna, restando quella affidata o alla moneta nazionale o ad una divisa aurea, anche straniera, come in appresso dichiareremo.

Ora le funzioni cui deve attendere la moneta nell'interno d'una Colonia, sono tutte quelle che si richiedono: a) ad una *moneta di circolazione*; b) ad una *moneta di risparmio*. Quest'ultima funzione che ha cessato di essere fra quelle che si richiedono alle monete dei paesi più moderni, dacchè il risparmio dei popoli civili non più si compie sotto forma di moneta, ma sotto quella di capitali (1), ha invece un'importanza preponderante nelle colonie ove ci troviamo generalmente a contatto con una popolazione di civiltà inferiore ad economia rudimentale. L'uso inveterato e diffuso presso le popolazioni africane ed asiatiche di demonetizzare la valuta circolante per convertirla in oggetti di ornamentazione non è in fondo che la forma più rudimentale del risparmio.

(1) Cfr. VILFREDO PARETO, *Cours d'économie politique*, Lausanne, 1896, v. pag. 172.

Tenuta presente questa speciale funzione della moneta coloniale se ne deduce:

1° Che essa deve essere una moneta *vera*, poi che la moneta vera è la sola che possa essere indifferentemente usata come merce e come moneta ed è la sola alla quale si possa attribuire una certa stabilità di valore nel *tempo*, il quale più che non lo *spazio* interessa la moneta di risparmio. In altri termini la moneta vera è la sola che annulli i rischi che presenta la trasformazione dei beni presenti in beni futuri (1), caratteristica funzione del risparmio.

2° Essa deve essere di costo tale da adattarsi alle condizioni di civiltà di chi deve usarne, onde è a priori da escludersi l'*oro* come moneta coloniale, il suo valore essendo sproporzionato con la potenzialità economica di una società primitiva. Sarebbe altrettanto assurda una circolazione a base aurea fra una popolazione dell'Affrica centrale quanto una a base cuprea in un paese d'Europa. Escluso l'oro, l'argento, per il suo valore relativamente elevato in rapporto al volume e per non essere, d'altra parte, un bene economico di costo troppo elevato anche per una società primitiva, appare essere il metallo più adatto quale moneta coloniale.

5 — Se dalla speciale funzione del risparmio passiamo a quella relativa alla circolazione, osserviamo che la moneta coloniale, dovendo servire ai bisogni quotidiani di una so-

(1) Cfr. V. PARETO, *op. cit.*, pag. 171.

cietà primitiva, deve essere necessariamente di tagli proporzionati a questi bisogni. La grande maggioranza delle transazioni quotidiane sui mercati coloniali vertendo su somme infime è evidente la necessità di monete di valore infimo. Queste monete d'appunto è superfluo che sieno anch'esse delle vere monete, dappoichè non debbano adempiere alla funzione del risparmio, ma solo si richieda che sieno a rapporto fisso con la moneta d'argento tipo, ed in essa convertibili; in altre parole, non necessariamente monete vere, ma sempre monete fiduciarie. A rigore, se la moneta liberatrice è moneta vera, quelle d'appunto potrebbero anch'essere semplici segni-moneta di valore intrinseco infimo, cosa a cui altro non crediamo si opponga se non la consuetudine.

L'utilità di tagli minimi è manifesta anche per la convenienza di mantenere basso il costo della vita. È nota infatti l'influenza che esercita sui prezzi del commercio minuto, la mancanza di una moneta d'appunto di taglio infimo (1). Nè vale che simili tagli esistano effettivamente in un determinato sistema monetario se le monete corrispondenti non hanno qualità materiali tali da poter restare in circolazione. Valga, per ciò, l'esempio dell'Egitto il cui sistema comporta bensì delle monete da un millesimo e da due millesimi di lira egiziana (L. 0,026 e L. 0,052 circa) ma, all'atto

(1) Cfr. E. LEVY, *Les événements de 1907, et la situation actuelle de l'Égypte* (in *L'Égypte Contemporaine*, n. 12, novembre 1912, Cairo); I. LEVI, *Le marché des produits alimentaires au Caire* (ibidem, n. 3, 1910).

pratico, per la piccolezza di tali monete, il taglio più piccolo effettivamente circolante è la moneta da 5 millesimi (L. 0,13 circa).

6 — Le necessità del commercio esterno della Colonia, sono naturalmente assai diverse da quelle del commercio interno. Mentre questo, infatti, si svolge, nella sua grande totalità, fra la popolazione indigena, quello sfugge completamente a qualunque riflesso locale. Esso viene inoltre esercitato quasi esclusivamente da europei e però la colonia deve, sotto questo riguardo, considerarsi come un qualunque altro mercato europeo.

È quindi naturale che come moneta esterna si invochi per le Colonie quella moneta stessa che sul mercato mondiale ha maggior credito, anzi la sola che abbia un credito costante, l'oro.

E di oro è la moneta esterna di tutte le Colonie principali, anche di quelle il cui sistema monetario si poggia sopra una circolazione interna a base argentea, come ad esempio l'India britannica, le Filippine, l'Africa Orientale tedesca, ecc.

Senonchè la coesistenza di due monete *vere*, una d'oro ed una d'argento, a rapporto fisso, senza indugiarci a risolvere le note controversie tra monometallisti e bimetallisti, è, per lo meno allo stato attuale della situazione monetaria mondiale, cosa impossibile.

Cosicchè il rapporto fra la valuta bianca della circolazione interna e quella gialla della circolazione esterna deve essere necessariamente variabile.

Alla instabilità di questo rapporto contribuiscono, oltre che le fluttuazioni del costo dell'argento metallo, le mutevoli quantità di monete dei due tipi presenti sul mercato coloniale, sottratte entrambe (condizione essenziale per mantenere loro il carattere di moneta vera) ad ogni limitazione di conio.

Gli inconvenienti che da una simile situazione derivano, specie per l'adito che essa offre a dannose speculazioni, debbono necessariamente portare, con lo sviluppo dei mercati coloniali, a desiderare un sistema che consenta di stabilire un rapporto fisso tra le due monete, che è quanto dire sostituire una delle due monete vere con una moneta fiduciaria.


Questa sostituzione potrà farsi allorchè i traffici della Colonia abbiano preso un sufficiente sviluppo; quando l'economia della popolazione indigena, sotto l'impulso della colonizzazione, sia notevolmente progredita; quando, infine, il governo coloniale goda presso tale popolazione di saldo credito.

Abituatesi le popolazioni indigene a considerare la moneta essenzialmente come mezzo di scambio, accreditata presso di esse la moneta emessa dallo Stato colonizzatore, il passaggio della moneta argentea dalla funzione di moneta vera a quella di moneta fiduciaria a rapporto fisso con l'oro, non presenta più seria difficoltà.

Dovrà solo tenersi presente la necessità — senza di che lo Stato commetterebbe un riprovevole sopruso — di stabilire tale rapporto fisso sulla base del valore reale della

moneta argentea al momento del provvedimento, ed aver cura di mantenere sempre a disposizione della circolazione una sufficiente quantità di moneta affinchè la stabilità del cambio si possa automaticamente mantenere.

Così, seguendo lo stesso ciclo storico dei paesi di vecchia civiltà, anche le Colonie dal regime dello scambio, attraverso prima al monometallismo argenteo, quindi al bimetallismo, giungono al monometallismo aureo che è la mèta normale della moderna politica monetaria.



COLONIA ERITREA

1 — Allo sbarco degli italiani in Massaua, nel 1885, correvano su quella piazza due generi di moneta; la piastra egiziana (coi suoi multipli e sottomultipli) moneta legale (1), ed il tallero di Maria Teresa, moneta corrente. I conti del governo egiziano erano in piastre, ma quello stesso governo, nelle contrattazioni con gli indigeni, doveva servirsi del tallero Maria Teresa. L'Italia, naturalmente, ereditò questo sistema (2) di cui fin dall'inizio furono evidenti i numerosi inconvenienti, e resi questi anche più gravi dai complicati ed inflessibili nostri sistemi contabili per cui mentre le mutevolissime condizioni del mercato facevano, si può dire, giornalmente mutar di valore il tallero di Maria Teresa, il saggio ufficiale del cambio, *per la piazza di Massaua* si pretendeva venisse *fissato da Roma* con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti!

(1) Giova qui rammentare come l'Egitto non avesse ancora, a quell'epoca, compiuta la riforma monetaria che doveva farlo passare dal monometallismo argenteo a quello aureo.

(2) V. doc. I e II pag. 71 e 73.

Accadeva quindi che solo eccezionalmente il saggio ufficiale così fissato corrispondesse al tasso corrente sulla piazza, ciò che dava luogo a continue speculazioni in danno dell'erario. Gli speculatori locali, d'accordo con corrispondenti stabiliti in piazze estere, a seconda che il tasso ufficiale era superiore o inferiore a quello della piazza, spedivano o ricevevano mediante vaglia internazionali ingenti somme sulle quali, in entrambi i casi, guadagnavano la differenza fra i due saggi.

Nè questo era il maggior danno, tanto più che, di fronte al danno evidente, i medesimi ed inflessibili nostri sistemi contabili finirono per piegarsi ed il comandante superiore delle truppe in Africa fu, nel novembre 1885, autorizzato a provvedere al tasso dei talleri con sue ordinanze da omologarsi poi con decreti del Ministro del tesoro, mentre al tempo stesso si prescriveva che i vaglia internazionali dovessero effettuarsi in valuta aurea.

Ma se così si riusciva ad evitare il danno immediato derivante all'erario, non per questo era migliorata la situazione monetaria della nascente Colonia.

2 — L'instabilità del prezzo dell'argento, l'impossibilità pel governo, trattandosi di monete straniere, di regolare la circolazione, davano origine ad una situazione poco sostenibile, la quale doveva necessariamente spingere il governo a sollecitare una radicale riforma.

La prima idea fu quella di introdurre a Massaua la moneta nazionale, ma anche in ciò si trovò riluttante il tesoro, il quale, giusta le previsioni fatte per la spedizione

di Massaua, aveva provveduto all'acquisto di oltre un milione di talleri Maria Teresa, fondo che sarebbe rimasto inoperoso ove non fosse stato adoperato per i dispendi dei presidi d'Affrica. D'altre parte le condizioni monetarie dello Stato non erano allora tali da indurre a determinare un movimento d'espansione della moneta nazionale nelle terre africane, movimento che, una volta iniziato non sarebbe poi stato più possibile di interrompere o trattenere. Infine, se vi erano fondate speranze che la moneta nazionale sarebbe stata bene accolta nei paesi della costa, era altrettanto certo che essa non avrebbe avuto alcun valore per i traffici con l'interno, che sfuggiva alla nostra influenza ed ove non aveva corso che il tallero austriaco.

Scartata quindi questa soluzione dal problema monetario dei nostri possedimenti del Mar Rosso, il regio governo esaminò, se possedendo esso i conii per i talleri di Maria Teresa nelle Zecche di Milano e di Venezia, le quali sotto il dominio austriaco avevano continuato a coniarli, sopra domanda di privati, anche dopo che quei talleri avevano cessato di essere moneta dell'impero, potesse considerarsi autorizzato a coniare liberamente tale moneta nelle proprie zecche. Vi era chi credeva di poter ritrovare un tale diritto sulla base delle seguenti considerazioni:

1° che il tallero di Maria Teresa non era più moneta dell'impero d'Austria fin dal 1° novembre 1858;

2° che quindi il governo imperiale non aveva e non ha obbligo di ritirare quei talleri, anche se coniatì nelle proprie zecche, i quali non trovino più modo di circolare in quei paesi che ancora li accettino;

3° che coniandosi ancora i talleri in Austria per conto di privati, la loro fabbricazione ha il carattere di semplice industria e non quello di privativa dello Stato;

4° che la tassa di fabbricazione dell' $1\frac{1}{2}\%$ richiesta dalle zecche austriache non è che il corrispettivo delle spese di mano d'opera, per cui fabbricando talleri per conto nostro non si sarebbero lesi diritti ed interessi di altro Stato;

5° che in definitiva tale fabbricazione si sarebbe risolta in una impressione sopra un disco d'argento del diametro di mm. 41 circa, del peso di gr. 28.045 e del titolo di $833\frac{1}{3}$ mill., di una impronta che lo renda accettabile per il suo valore commerciale nei paesi occupati dall'Italia sulle coste del Mar Rosso.

Si riteneva infine che nulla potesse ostare per parte del governo imperiale, del quale per altro, per i riguardi dovuti a potenza amica, si riteneva necessaria l'adesione alla coniazione di talleri del 1780 coll'impronta di Maria Teresa.

Vennero infatti nel 1887 fatti i passi opportuni a Vienna, ma mentre quel governo poneva graziosamente la propria zecca a disposizione del governo italiano per la coniazione di talleri dietro il solo pagamento dell'accennata tassa di fabbricazione dell' $1\frac{1}{2}\%$, giustamente osservava che, per quanto la coniazione di tali monete si trovasse ridotta ai bisogni del commercio con gli scali africani, pure esse portavano gli emblemi dell'antico impero

e l'effigie dell'imperatrice Maria Teresa e la loro coniazione implicava nell'opinione dell'imperiale e reale governo ed ai sensi delle patenti del 1857 e del 1858 un atto di sovranità al quale l'Austria-Ungheria non avrebbe potuto rinunciare a favore di una zecca straniera.

3 — Giuocoforza fu arrendersi a siffatta argomentazione e continuare ad acquistare a Trieste i talleri che occorre- vano alle casse coloniali, mentre si andava dal governo studiando una terza soluzione, che fu poi quella adottata.

Erano quelli i tempi della così detta *politica scioana*; il governo italiano era nei migliori termini col giovane ed intraprendente negus dello Scioa, Menelich II, che vagheggiava di presto innalzarsi al dominio di tutta l'Etiopia ed ivi introdurre tutti i sistemi di un civile governo. Fra le riforme vagheggiate dal monarca etiope vi era naturalmente anche quella riferentisi al sistema monetario, nè già erano mancati alcuni tentativi di introduzione allo Scioa di una moneta nazionale all'effigie di Menelich.

I consiglieri del governo pensarono allora che fosse da tener conto, nel risolvere il problema monetario dei nostri possedimenti del Mar Rosso, di questi progetti del negus e poichè si riteneva che una moneta la quale fosse da lui accettata non avrebbe mancato di aver corso in tutta l'Etiopia, si pensò di studiare l'adozione di una nuova moneta unica, comune all'Etiopia ed ai possedimenti italiani, naturalmente, coniata e regolata da noi.

Fu così che nella convenzione addizionale al trattato di Uccialli, firmata dal ministro degli affari esteri del Re

d'Italia e da ras Maconnen il 1° ottobre 1889 (1), trovò posto il seguente articolo:

« Art. 4. — L'imperatore d'Etiopia potrà far coniare « pei suoi Stati una moneta speciale di un peso e di un « valore da stabilirsi di comune accordo. Essa sarà coniata « nelle zecche del Re d'Italia ed avrà corso legale anche « nei territori africani posseduti dall'Italia.

« Se il Re d'Italia conierà una moneta pei suoi posse- « dimenti, essa avrà corso legale in tutti i regni dell'im- « peratore d'Etiopia ».

4 — Sono note le vicende di questo trattato, le quali condussero poi alla rottura ed alla guerra con l'Abissinia. Basterà qui ricordare come il regio governo, fiducioso che il trattato di Ucciali avrebbe trovato applicazione in tutte le parti, e quindi anche nelle stipulazioni di questo articolo 4, mentre attendeva allo studio della moneta da conarsi per Menelich deliberava intanto l'emissione di una moneta eritrea la quale, secondo i termini del citato articolo, si riteneva avrebbe avuto corso legale anche in Etiopia.

Già il decreto 1° gennaio 1890 aveva riunito sotto la comune denominazione di Colonia Eritrea, i possedimenti italiani del Mar Rosso, e la legge 1° luglio 1890 determinate le facoltà concesse al governo nei riguardi della nuova Colonia, quando il R. Decreto 10 agosto 1890, n. 7049 (2), venne ad autorizzare la coniazione di speciali monete da

(1) Cfr. ROSSETTI, *Storia diplomatica dell'Etiopia durante il regno di Menelich II* (Torino, S. T. E. N., 1910) pag. 45 e seguenti.

(2) V. doc. V e VII, pag. 77 e 81.

aver corso legale nella Colonia. A base del nuovo sistema veniva posto il *tallero eritreo*, di valore entrinseco e monetario, pari al pezzo di 5 lire del sistema nazionale, e con potere liberatorio illimitato.

Come spezzati del tallero si autorizzava la coniazione di monete di $\frac{4}{10}$, $\frac{2}{10}$ e $\frac{1}{10}$ di tallero, pari a lire 2, 1 e centesimi 50, con potere liberatorio limitato a somma non superiore a lire italiane cinquanta.

Infine si stabilivano monete di bronzo, speciali alla Colonia, da centesimi 10 e 5, di accettazione obbligatoria solo per le frazioni di lira.

Il corso di queste monete non era autorizzato nell'interno del regno, ma la tesoreria provinciale di Napoli veniva incaricata di eseguire, a richiesta, il cambio delle monete eritree con monete identiche aventi corso in Italia.

In conclusione, la riforma tendeva a sostituire ad una moneta di *valore effettivo variabile* (tallero di Maria Teresa) una moneta a *valore fittizio costante*; ed a sussidiare la circolazione con spezzati di piccolo taglio che nel sistema vigente mancavano.

In altri termini ad una *moneta buona* veniva a sostituirsi non già una *moneta fiduciaria*, ma addirittura una *moneta cattiva*, in quanto oltre ad attribuire al tallero eritreo un valore diverso da quello reale del metallo, neppure se ne garantiva il *valore fittizio* ammettendone il cambio in oro.

In rapporto all'oro la nuova moneta eritrea si trovava

effettivamente nella medesima situazione delle monete nazionali, chè la tesoreria di Napoli veniva autorizzata a convertire *alla pari* le monete eritree in monete nazionali. Ma se ciò ha valore per le relazioni della Colonia con l'Italia e, con la garanzia di questa, con l'estero, non altrettanto si può dire di fronte all'elemento indigeno che non ha effettivamente mezzo di convertire la moneta eritrea e che quindi non può vedere in questa che una *moneta cattiva* o meglio, economicamente parlando, *falsa* (1).

5 — La emissione della nuova moneta veniva a coincidere con un forte rialzo sul valore del tallero, che raggiungeva in quei giorni sulla piazza di Massaua il prezzo di L. 4.75 (2) e però si pensava in Italia che la lieve differenza che avrebbe anche, indi a poco, potuto effettivamente sparire, non sarebbe stata sufficiente ad ostacolare la circolazione del nuovo tallero eritreo introdotto dal governo, tanto più ove, per volere di Menelich, esso fosse stato accolto in Etiopia.

Ma nessuna delle due ipotesi doveva verificarsi. Anzitutto, mentre all'atto stesso della emissione la differenza nel valore monetario fra le due monete non poteva ragionevolmente chiamarsi lieve, era resa anche più grande

(1) « C'est de la monnaie fiduciaire, si chaque individu l'accepte « et la donne de plein gré, sans être la victime d'aucune fraude, ou « d'aucune violence, même déguisée. C'est de la fausse monnaie, « si elle est mise ou maintenue en circulation par la fraude ou par « la violence, même légale » (VILFREDO PARETO, *op. cit.*, pag. 165).

(2) V. doc. IV, pag. 76.

quella del valore effettivo dalla diversità del titolo, chè mentre il tallero Maria Teresa contiene $833 \frac{1}{3}$ millesimi di fino, il tallero eritreo non ne contiene che 800 e però l'indigeno abituato a considerare la sua moneta come un'altra qualsivoglia merce non sapeva comprendere perchè maggior prezzo avrebbe dovuto pagare per una merce più scadente (1).

Chè occorre qui rammentare come presso molte popolazioni di civiltà diversa dalla nostra occidentale la moneta non compie solo, come ora presso di noi, la funzione di mezzo di scambio, ma anche quella di servire come metallo per l'industria dell'ornamentazione, onde è della moneta stessa che gli argentieri si valgono per i lavori richiesti all'arte loro.

È quindi ovvio come solo una moneta il cui valore monetario corrisponda a quello reale possa adempiere a questa funzione e come per i bisogni di una simile società mal si addica una moneta a valore fittizio (2).

(1) « Prenons par exemple l'Erythrée. Il est évident que c'est « non pas dans un but de lucre, mais dans un but politique que « l'Italie a voulu frapper des monnaies à l'effigie de son souverain, « pour faire fuir les thalers de Marie-Thérèse, si répandus là et « chez Ménélik. A quoi s'est-elle heurtée? ... Il est possible que ce « pays se soit butté purement et simplement à la petite différence « de valeur entre les deux monnaies » (G. DE LAVELEYE, in *Comptere rendu*, ecc., pag. 176).

(2) « Or, c'est précisément parce que la *vraie* monnaie peut « être employée indifféremment comme marchandise ou comme mon- « naie, qu'on est toujours sûr de trouver quelq'un qui l'accepte, au « pair, tandis que, pour la *fausse* monnaie, il est toujours possible « qu'on ne puisse trouver à s'en défaire sans quelque sacrifice ». (VILFREDO PARETO, *Cours d'économie politique*. Lausanne, 1896, v. pag. 172).

In quanto alla cooperazione di Menelich essa venne, per ragioni or mai note, a mancare completamente.

6 — Le caratteristiche stabilite per le monete eritree sono indicate dalla seguente tabella:

METALLO	MONETE	Diametro	Titolo legale	Tolleranza in più o in meno	Peso legale	Tolleranza in più o in meno
		millimetri	millesimi	millesimi	grammi	millesimi
Argento	Tallero . . .	40	800	2	28.125	3
	$\frac{4}{10}$ di tallero	27	835	3	10	3
	$\frac{2}{10}$ " . . .	23			5	5
	$\frac{1}{10}$ " . . .	18			2 $\frac{1}{2}$	7
Bronzo (*)	$\frac{2}{100}$ " . . .	30	Rame 960	5	10	10
	$\frac{1}{100}$ " . . .	25	Stagno 40		5	

(*) Queste monete di bronzo speciali per la Colonia Eritrea non vennero mai coniate, ma in loro vece furono introdotte nella colonia le monete da 5 e da 10 centesimi avente corso nel Regno.

Delle nuove monete fu dapprima, con R. D. 10 gennaio 1890, n. 7050, autorizzata la coniazione di 6,000,000 di pezzi per il valore di 6,000,000 di lire italiane e quindi, con R. D. 19 dicembre 1895, n. 697, un ulteriore coniazione di 2,250,000 pezzi per il valore di lire it. 3,000,000.

La effettiva emissione è invece rappresentata dalla seguente tabella (1):

(1) MINISTERO DEL TESORO (Direzione generale del tesoro). Relazione sui servizi della R. Zecca per l'esercizio 1910-1011 (Roma, Tip. Naz. G. Bertero e C., 1912), pag. 45.

ANNI	Tallero da L. 5	$\frac{4}{10}$ di tallero L. 2	$\frac{2}{10}$ di tallero R. 1	$\frac{1}{10}$ di tallero L. 0.50	TOTALE
1890.	—	2 000.000	598.702	343.041	2.941.743
1891.	979.995	—	2.401.298	556.959	3.938.252
1895.	1.000.000	1.500.000	1.500.000	—	4.000.000
TOTALI . . .	1.979.995	3.500.000	4.500.000	900.000	10.879.995

dalla quale risulta come fra le coniazioni autorizzate e quelle eseguite vi sia una eccedenza di L. 1,879,995.

7 — La nuova moneta per le ragioni accennate non fu però bene accettata dalla popolazione indigena la quale apprezzò l'introduzione di alcuni degli spezzati d'argento e delle monete di bronzo che accettò come monete di appunto, ma rifiutò costantemente la moneta da 2 lire ed i talleri eritrei i quali non sì tosto erano messi in circolazione che subito rientravano nelle pubbliche casse (1).

(1) Si è osservato da taluno che la legge di Gresham non si si sarebbe in questo caso verificata, poichè di due monete di cui una buona (Tallero Maria Teresa) ed una cattiva (Tallero Eritreo), la cattiva sarebbe stata cacciata dalla buona. Ma l'obbiezione è puerile, poichè la legge di Gresham suppone due monete già in circolazione e non il caso di una moneta cattiva che voglia sostituirne una buona. In questo caso è evidente che chi deve ricevere una delle due monete pretenda di ricevere quella buona e però quella cattiva resta fuori della circolazione *non perchè ne sia stata scacciata, ma perchè non ha potuto entrarvi.*

In breve parecchi milioni di monete eritree si trovarono accantonate nelle tesorerie del regno, talchè il Regio Decreto 4 settembre 1898, n. 415 (1), ne autorizzò la rifusione e coniazione in spezzati d'argento nazionali, per un valore di 3 milioni e precisamente furono in tale occasione ritirati dalla circolazione e demonetati cinquecentomila pezzi eritrei da lire due e due milioni di pezzi da una lira. Ancor oggi oltre 1,500,000 lire in talleri si trovano ad ingombrare le pubbliche casse. Il contingente di monete eritree sarebbe quindi attualmente rappresentato da circa 7 milioni e mezzo di lire italiane, di cui 6 milioni effettivamente circolanti.

Se si osserva ora che la Colonia Eritrea ha una popolazione di poco più di 300,000 abitanti, non è senza meraviglia che si deve giungere alla constatazione che, non ostante tutti i difetti del sistema monetario eritreo, gli spezzati d'argento in circolazione rappresentano una somma di circa lire 20 per abitante, media non certo esigua, quando si pensi che (escludendo i talleri, come dicemmo accantonati nella quasi totalità nelle casse pubbliche) si tratta di moneta a potere liberativo limitatissimo.

Se ne conclude che gli spezzati d'argento da 1 lira e da cent. 50 vennero a soddisfare ad un effettivo bisogno delle popolazioni indigene, ciò che, agli effetti di una futura riforma monetaria, non è privo di valore.

(1) V. doc. IX, pag. 84.

8 — Riassumendo, il regime monetario dell'Eritrea è oggi rappresentato

a) da un *tallero eritreo* di valore fittizio costante, con potere liberativo illimitato, di cui è garantito *in Italia* il cambio *alla pari* con la moneta nazionale;

b) da spezzati d'argento, *sottomultipli* del tallero eritreo ed anch'essi *in Italia* cambiabili *alla pari* con le corrispondenti monete nazionali;

c) dalle medesime monete di bronzo da 5 e da 10 centesimi aventi corso nel regno (1);

d) da una moneta reale (Tallero di Maria Teresa) a corso non legale, variabile, considerata dal governo come una merce, ma merce che il governo stesso deve acquistare e consumare, essendo la sola moneta con potere liberativo fra gli indigeni.

Si può quindi dire che effettivamente due sono le monete che sussistono nella Colonia Eritrea e cioè una per gli scambi con l'estero (Tallero eritreo) ed una per gli scambi con l'interno (Tallero Maria Teresa) sussidiate entrambe dalla circolazione di una specie comune di monete d'appunto (spezzati d'argento e di bronzo),

9 — Per proseguire nel nostro studio occorre ora rispondere alle seguenti domande: — Il regime monetario eritreo risponde bene:

a) alle necessità dei traffici esterni?

b) a quelle dei traffici interni?

(1) Dal 1895 a tutt'oggi furono spedite in Colonia L. 208,400 in monete di bronzo; le monete ritirate nello stesso periodo am-

Alla prima, non sembra si possa rispondere altrimenti che affermativamente. La maggior parte dei traffici esterni della Colonia Eritrea si compiono con l'Italia; l'Italia, mentre è la maggiore importatrice nella Colonia è anche la maggior esportatrice di prodotti della Colonia, così che l'identità di sistema monetario, anche se materialmente le monete abbiano una diversa impronta, non è che di vantaggio chè, anzi, qualunque altra soluzione sarebbe meno di questa vantaggiosa (1). In quanto ai traffici con gli altri paesi d'oltre mare la moneta eritrea si trova a godere, naturalmente, delle stesse condizioni di credito fatte alla moneta nazionale, che è quanto di massimo si possa sperare per una moneta coloniale.

Più difficile, a tutta prima, sembrerebbe la risposta al secondo quesito, ma, anche qui, quando ci si sia spogliati di ogni preconetto politico la risposta non può essere che affermativa. Quali sono, infatti le obiezioni che si muovono al tallero di Maria Teresa? Queste:

- 1° che esso è una moneta di conio straniero,
- 2° che il privilegio della sua coniazione appartenendo ad una potenza estera, questa potrebbe improvvi-

montano a L. 36,400; così che la quantità di moneta di bronzo che si ritiene attualmente in circolazione in Eritrea si aggira sulle L. 162,000.

(1) « Il y a un intérêt primordial à ce que la où est possible, la « monnaie colonial soit la même que celle de la Merè-patrie, afin « de favoriser entre elles les transaction commerciales ». (CAMILLE JANSSEN in *Compte rendu, etc.*, pag. 168).

samente sospendere la coniazione, ciò che potrebbe produrre una grave crisi economica nella Colonia.

— 3° che la coniazione del Tallero Maria Teresa, per quanto si tratti di una merce-moneta, dà pur sempre luogo ad un certo beneficio a profitto di un altro Stato.

Osserviamo subito che il primo appunto è di natura essenzialmente politica e però ne discuteremo in altro luogo.

Gli altri due appunti, poi, sono contraddittori in termini, in quanto se si ammette che la coniazione del tallero lasci margine per un certo beneficio, non è ammissibile che, fino a tanto che perduri la richiesta, la coniazione venga sospesa.

Per contro, in favore del Tallero di Maria Teresa, stanno i seguenti vantaggi:

1° esso è moneta conosciuta, accettata e preferita (1) dalla popolazione indigena, la quale se ne serve: *a*) come mezzo di scambio; *b*) come investimento dei propri risparmi; *c*) come prodotto primo per l'industria dell'ornamentazione;

2° esso è la sola moneta accettata in Etiopia — in un paese cioè sottratto alle nostre sanzioni — ed è quindi il solo mezzo per coltivare una corrente di traffici tra l'Etiopia e l'Eritrea.

L'importanza del Tallero di Maria Teresa in questa

(1) Gli indigeni dell'Eritrea e dell'Etiopia sogliono dire che il Tallero di M. T. « è bello e pesante e appaga l'occhio e la mano »

sfera è accentuata dalla mancanza in Eritrea (1) e nell'Etiopia settentrionale di istituti bancari.

Lo stesso dicasi pei traffici con la costa arabica che male si compirebbero senza il sussidio del Tallero di Maria Teresa, che ivi circola largamente.

In conclusione, non si può dire che l'attuale assetto monetario dell'Eritrea non sodisfi alle necessità della sua popolazione, tanto italiana che indigena, ma è anzi il contrario che si deve affermare.

Il disagio monetario della Colonia erroneamente si attribuisce al vigente sistema monetario: esso non è che la diretta conseguenza della mancanza in Eritrea di istituti bancari e di credito di qualsiasi genere. Sotto questo riguardo, assai preferibile è la condizione della stessa Etiopia, dove l'esistenza di un forte istituto di credito, la *Banca d'Abissinia*, in parte elimina ed in parte attutisce gli inconvenienti di una circolazione sotto tutti i riguardi difettosissima (2).

Non è, infine, chi non veda come vano sia l'attendersi un rapido sviluppo economico, là ove ogni forma di credito è preclusa, ogni provvidenza monetaria impedita.

10 — Se dai riflessi economici passiamo a quelli politici, non è senza valore l'appunto che al Tallero di Maria Teresa si muove, di essere cioè una moneta straniera.

(1) V. nota seguente.

(2) Nelle more della stampa di questo lavoro, licenziato fin dal gennaio 1913, un regio decreto del 15 agosto 1913 ha sanzionato l'istituzione di una filiale della Banca d'Italia nella Colonia Eritrea. Vengono, per tanto a cessare, le ragioni di rammarico sopra esposte.

Nella storia di tutti i popoli, quello di batter monete è uno degli attributi primi e più tangibili della sovranità, e però ben si comprende come debba rammaricare il vedere che su terre italiane, la maggior somma dei traffici ancora si compia con l'ausilio di una moneta d'impronta straniera (1) e come da molto tempo si invochi una riforma che valga a togliere una siffatta anomalia.

Ed a questo, infatti, tendeva la riforma introdotta nel 1890, ma già abbiamo visto come, a tale effetto, essa fosse mal calcolata.

Tuttavia, quando si raffronti l'area di circolazione attuale del Tallero di Maria Teresa, con quello di non oltre trent'anni addietro, sarà facile il convincersi come il sostituire questo tallero con altro medio circolante, non sia davvero impresa soverchiamente difficile.

Quelle regioni che costituiscono oggi il Sudan Anglo-egiziano, il Sudan francese, la Somalia italiana, l'Africa orientale inglese ed altre ancora, non sono molti anni che ancora facevano parte della zona monetaria del tallero, mentre hanno oggi tutte un sistema monetario diverso (2).

(1) Il est, en effet, assez étrange qu'une Colonie italienne doive « encore subir l'influence monétaire introduite par Marie Thérèse, « impératrice d'Autriche. N'y a-t-il pas un remède capable de modifier cette situation et d'introduire dans cette Colonie une monnaie plus adéquate aux besoins de la mère-patrie? » (Cfr. JANSSEN, *loc. cit.* pag. 170).

(2) L'affermazione del Dr. Petazzi (*loc. cit.*, pag. 554) che nell'Egitto meridionale ed al Sudan il Tallero di M. T. sia effettivamente la moneta corrente si riferisce ad una situazione che da almeno dieci anni è stata superata. Oggi in tutto il Sudan, tranne in quelle

Il difficile non è tanto di scacciare il tallero, quanto di sostituirvi una moneta che sodisfi a tutte le necessità locali.

Per l'Eritrea questa moneta non può essere che un altro tallero, sia pure d'impronta italiana, ma di peso, di dimensioni, titolo e valore identici a quello del Tallero di Maria Teresa.

L'introduzione di un sistema sulle stesse basi di quello nazionale non incontrerebbe certo gravi difficoltà. L'esempio che ci danno tutti i citati paesi donde il Tallero Maria Teresa è stato bandito, ne è la più bella prova.

L'indigeno finirebbe certo per accettarlo, ma se da un lato si arresterebbe l'introduzione di Talleri Maria Teresa, dall'altro si arresterebbe pure qualsiasi corrente di traffici con l'Etiopia, ove non potremmo noi imporre con sanzioni legali l'accettazione della nostra moneta.

Ora ciò è contrario a tutti i nostri interessi così politici che economici e però una riforma su tali basi costituirebbe un errore sicuro.

In Somalia è stato possibile scacciare subito il tallero: 1° perchè i traffici della Somalia con l'Etiopia sono ancora embrionali e più si svolgono per mezzo del baratto che non con l'ausilio della moneta; 2° perchè il sistema intro-

regioni ove ancora ha luogo il baratto (paese degli Scilluch, Nuer, Bahr-el-Gazal) non vi è altro sistema monetario in vigore, *di diritto e di fatto*, che quello egiziano. Negli stessi mercati di confine (Cassala, Gallabat, Roseires) non è facile procurarsi dei Talleri di M. T. In ogni caso a questi corrisponde, presso le casse governative di tali mercati, il valore fisso di 9 piastre egiziane e non quello di 18 indicato dal Dr. Petazzi.

dotto corrispondeva appunto a quello in vigore nei mercati circostanti con i quali maggiore si svolgeva la somma dei traffici.

Di un sistema basato sul monometallismo argenteo sarebbe forse possibile, non utile, l'adozione allorchè l'Eritrea fosse un paese economicamente indipendente e non invece economicamente legato ad un paese a regime bimetallico dal quale riceve la propria vita.

La proposta di adottare la valuta argentea come moneta legale dell'Eritrea equivarrebbe a porre il bilancio di quella colonia, e conseguentemente quella parte del bilancio patrio che lo alimenta, alla mercè delle fluttuazioni del mercato dell'argento e del cambio ed in definitiva, mentre la tendenza di tutti i popoli è verso il monometallismo aureo, segnerebbe un regresso economico.

Rimane una terza soluzione che è quella che proponiamo e che dovrebbe iniziarsi con la sola sostituzione al Tallero Maria Teresa di un *tallero italiano* che di quello abbia tutte le medesime caratteristiche.

Verrebbero di tal maniera soddisfatte le esigenze degli indigeni, i quali nel nuovo tallero ritroverebbero tutte le medesime qualità di quello austriaco, nè avrebbero quindi ragione di rifiutarlo; d'altro canto, si farebbe ragione al concetto politico di non continuare, in terra italiana nell'uso di una moneta forastiera.

Naturalmente, durante i primi tempi dell'emissione del nuovo Tallero, non dovrebbe essere legalmente bandito il Tallero Maria Teresa, così da dar tempo alla popolazione

indigena, al di qua e al di là del confine, di convincersi della bontà della nuova moneta e della sua indentità con quella vecchia.

Ottenuto questo primo risultato converrà allora, proibire l'introduzione di nuovi Talleri austriaci alla Colonia e provvedere, cambiandoli *alla pari* con i nuovi, al loro ritiro dalla circolazione. La coniazione dei nuovi talleri dovrebbe essere libera ed eseguita dalla zecca dello Stato alle medesime condizioni, alle quali sono oggi conati a Vienna i Talleri di Maria Teresa.

11 — Dopo che si sia giunti ad introdurre la nuova moneta nella circolazione indigena, al di qua ed al di là del confine, ad assicurarle il credito della popolazione e ad evitare l'entrata di nuovi Talleri Maria Teresa, sarà allora possibile, senza inconvenienti, anzi con certo vantaggio, passare al sistema della riserva d'oro, quale già è stato introdotto in Somalia.

Basterà ad un determinato momento, sulla base del valore *effettivo* del nuovo tallero in quel momento, stabilirne il rapporto fisso con l'oro e dal sistema della zecca aperta passare all'altro di riservare allo Stato la coniazione di nuovi talleri, ritirando contemporaneamente dalla circolazione, per dare uniformità al sistema, l'attuale tallero eritreo.

Se, come appare essere di maggior convenienza, il rapporto fisso con l'oro si stabilisse allorchè il nuovo tallero avesse il valore di L. 2.50, attorno al quale ora si aggira il prezzo del Tallero M. T. si potrebbe stabilire il cambio

sulla base di 10 talleri per una sterlina, lasciando in circolazione le attuali monete divisionarie eritree, quali monete d'appunto fiduciarie.

Il fatto, che esse non rappresenterebbero dei sottomultipli decimali del nuovo tallero, non offrirebbe nella pratica nessun inconveniente, essendo sempre possibile con un determinato numero di spezzati d'argento, rappresentare un valore monetario identico a quello del tallero. Nè grave inconveniente potrebbe chiamarsi quello che su tali spezzati la dicitura ivi apposta in arabo ed in amarico ($\frac{1}{10}$, $\frac{2}{10}$ e $\frac{1}{10}$ di tallero) non corrisponderebbe più al nuovo stato di cose, poi che il valore di una moneta non è in nessun caso determinato da quello che reca scritto. Infine, non sarebbe grave opera il provvedere, così come si fa periodicamente per le monete del Regno, alla rifusione e ricognizione degli spezzati eritrei, adottando, per i nuovi conii tipi corrispondenti al nuovo sistema (1).

12 — Si sarà così passati onestamente, senza scosse,

(1) Sarebbe anche da esaminarsi se, adottato così per l'Eritrea e per la Somalia, un sistema monetario avente per base la lira sterlina, cioè un disco aureo del peso di gr. 7,988 al titolo di 916,7 millesimi, non converrebbe coniare anche, per queste due colonie una *sterlina italiana*.

A chi obiettasse che, col sistema adottato nella Somalia e che si propone per l'Eritrea, le condizioni monetarie di quelle due colonie verrebbero a trovarsi più favorevoli che non quelle del Regno, si risponde :

1° che la saggia politica monetaria dello Stato è sperabile conduca presto l'Italia ad una circolazione normale a base aurea, facen-

da una moneta *buona* ad una moneta *fiduciaria* (1) contro la quale nessuno potrà sollevare fondate obiezioni.

Qualunque possano poi essere le future fluttuazioni dell'argento, non sarà cosa che valga a turbare la circolazione monetaria, la quale, ritroverà sempre automaticamente, nel regime proposto, il proprio equilibrio.

La sola e vera difficoltà, nel programma di riforme accennato è quella di riuscire, nel primo periodo, ad introdurre il nuovo tallero italiano presso le popolazioni d'oltre

dola uscire da una situazione ormai non più conforme alla sua prodigiosa rinascenza economica ;

2° che queste essendo le finalità della politica monetaria dello Stato, non vi è ragione perchè non si segua una medesima politica nei riguardi delle Colonie, giungendo naturalmente in queste prima alla mèta finale, per le minori difficoltà del problema ;

3° che le Colonie, come organismi economicamente deboli, vere *persone minori* del diritto pubblico internazionale, hanno assai più bisogno che non gli organismi vigorosi di cure particolari e di speciali provvidenze che valgano a rafforzarle, onde dovrebbero gli Stati abituarsi a considerare le proprie Colonie, come quel padre che privandosi del proprio mantello, ne ricopre il giovane fanciullo, ben sapendo che quanto per la sua fibra vigorosa non avrebbe conseguenza alcuna, potrebbe riuscir letale a quella del tenero figliuolo. In fondo, una simile concezione risponderebbe anche ai principi della previdenza, con tutte le conseguenze economiche che se ne possono trarre.

Ma tant'è, vi sono Stati la cui politica coloniale pare piuttosto informarsi al principio di ottenere dalle Colonie il minor danno immediato possibile che non a quello di ricavarne il maggior utile avvenire.


(1) « Toute monnaie qui est sûrement échangeable contre de la vraie monnaie, à vue, sans frais, ni difficulté d'aucune sorte, est de la monnaie fiduciaire, car il n'y aurait aucune raison pour la refuser ». (VILFREDO PARETO, *op. cit.*, pag. 167).

confine, senza di che la riforma riuscirebbe più di danno che di vantaggio.

Ad ottenere tale intento è evidente di quale sussidio potrebbe essere la istituzione nell'Eritrea e nell'Abissinia settentrionale di istituti bancari.

Sventuratamente, mentre il monopolio delle intraprese bancarie in tutta l'Etiopia è assicurato, per concessione di Menelik alla *Banca d'Abissinia*, istituto apparentemente internazionale, ma nel fondo inglese, la Colonia Eritrea attende sempre da uno sperato e mai ottenuto maggiore interessamento dalla madrepatria la soluzione del suo problema bancario, con quello monetario così intimamente connesso (1).

(1) V. nota 2 a pag. 33.



SOMALIA ITALIANA

1 — Allorquando, nei primi mesi del 1905 il Governo si accingeva ad assumere l'amministrazione diretta del Benadir, il sistema monetario della Colonia era basato sul tallero di Maria Teresa, moneta liberatrice, di valore variabile, a seconda del prezzo dell'argento, ragguagliabile in quel torno tra un minimo di L. 2.30 ed un massimo di L. 2.75.

Come moneta divisionale erano in corso varie unità di bassa lega, dette *besa* (1), importate dall'Arabia o dalle regioni limitrofe. Vi erano infatti in corso bese di Mombasa, bese di Zanzibar e bese di Mascate, ma queste ultime, di minor pregio delle altre, per la legge di Gresham, si trovavano in numero assai maggiore delle altre ed erano oggetto di numerose speculazioni per parte di locali negozianti che acquistandole in Arabia al tasso di 500 per tallero le introducevano poi al Benadir alla pari con la bese di Mombasa e di Zanzibar ragguagliate a 150 per tallero.

(1) Il pl. ar. di *besa* è *besat*, ma il plurale all'italiana « *bese* » essendo oramai entrato nell'uso comune ci atterremo ancor noi a questo.

Accanto al tallero, ma in misura assai limitata, nelle città della costa, aveva corso anche la rupia indiana, valuta nella quale venivano generalmente effettuate le contrattazioni con Zanzibar e con Aden.

2 — Fra i primi provvedimenti per dotare la Colonia di un regolare e civile ordinamento era evidente doversi includere quelli relativi al regime monetario ed il R. console in Zanzibar, comm. Mercatelli, R. commissario per il Benadir, sottopose, a tale scopo, al Ministero degli affari esteri tutta una serie di provvedimenti diretti a regolare la circolazione nella Colonia ponendovi a base una moneta italiana liberatrice, a valore effettivo, con sottomultipli di argento, rame e nichelio a forza liberatrice limitata.

Fin dal suo arrivo al Benadir, il comm. Mercatelli, rilevati gl'inconvenienti che derivavano al commercio della Colonia del Benadir dalla diversità ed instabilità delle monete allora in uso in quelle piazze commerciali, aveva constatato l'evidente urgenza di dotare la Colonia di monete proprie, le quali, secondo egli riteneva, avrebbero dovuto essere, per quanto possibile, in relazione col sistema monetario nazionale.

Egli era d'avviso che l'introduzione di tali monete non avrebbe incontrato difficoltà gravi per parte dei commercianti, sia perchè il saldo all'estero si faceva piuttosto con merci che non a contanti; sia perchè sarebbe stato facile di trovare a Zanzibar e altrove cambisti che si assumessero di facilitarne razionalmente la circolazione; sia, infine, perchè si sarebbe potuto durante i primi anni tollerare il

tallero di Maria Teresa la cui eliminazione si sarebbe determinata naturalmente per il confronto fra le due monete, delle quali una avrebbe avuto assai maggiore stabilità dell'altra.

A base del nuovo sistema monetario, secondo il commendator Mercatelli, avrebbe dovuto esser preso il disco d'argento di 28 grammi, di lega tale da permettere di attribuirgli il valore di 2 lire italiane. Nel determinare i sottomultipli si teneva conto delle abitudini del commercio in tutte le piazze della costa e dell'interno ove si ama dividere la moneta in metà, quarti e ottavi; quindi una moneta d'argento di 14 grammi, del valore di lire italiane una, ed un'altra d'argento di 8 grammi del valore di cinquanta centesimi, sarebbero stati sottomultipli più convenienti.

Per l'ottavo di tallero e per le monete spicciole che costituiscono il nerbo della circolazione si sarebbero dovute usare addirittura delle monete nostrane, e cioè, per l'ottavo di tallero la nostra moneta di nichelio, allora esistente, da venticinque centesimi, e per le monete spicciole i nostri pezzi di bronzo da dieci, da cinque, da due e da un centesimo.

Il centesimo avrebbe rappresentato la besa, e così al tallero di M. T. sarebbe stato attribuito un valore invariabile o variabile a lunghi intervalli di duecento quindici besa o centesimi, lasciando la monetina di nichelio funzionare da ottavo di tallero.

L'introduzione del nuovo tallero italiano avrebbe poi regolato definitivamente le cose.

La difficoltà di questa soluzione sarebbe stata nel poco peso e nella piccolezza dei nostri pezzi da un centesimo e da due centesimi, ma questa difficoltà non sembrava insormontabile. Che ove invece fosse stata preferita una soluzione più radicale, il medesimo console proponeva la coniazione d'una besa italiana, consistente in un disco di 4 o 5 grammi di metallo del valore di un centesimo e di un disco di 8 o 10 grammi del valore di due centesimi, lasciando però sempre, anche in questo caso, la moneta di nichelio da 25 centesimi.

Le proposte del comm. Mercatelli furono solo in parte accettate dal Ministero degli affari esteri e però, speditosi in Somalia un primo contingente di monete di nichelio da 25 centesimi e di monete di bronzo da un centesimo, il giorno stesso in cui veniva assunta ufficialmente la diretta gestione della Colonia per parte dello Stato, il 1° maggio 1905, un decreto governatoriale (1) poneva in circolazione la moneta di nichelio, assegnandole un valore di *besa* 25 e determinandone il rapporto rispetto al tallero di M. T., nella proporzione da 1 a 6.

Furono contemporaneamente introdotti i centesimi italiani ai quali fu attribuito il valore di 1 besa nella proporzione di 150 per tallero di M. T., mentre le besa di

(1) V. doc. X, pag. 85.

Mascate venivano ragguagliate a mezza besa italiana, nella proporzione di 300 per tallero di M. T.

Successivamente, con decreto governatoriale del 25 maggio 1905, la besa di Mascate fu dichiarata fuori corso rifiutandosene l'accettazione nelle pubbliche casse e comminandosi forti multe a chi ancora ne fosse stato trovato in possesso (1).

Come si vede, al concetto originario di creare una nuova moneta di valore effettivo con sottomultipli tolti dal sistema monetario nazionale conservandovi lo stesso valore d'appunto, si era sostituito quello di lasciare sussistere come moneta liberatrice il tallero di M. T. sussidiando la circolazione con monete, tolte per ragioni evidentemente amministrative, dal sistema monetario nazionale, ma alle quali veniva attribuito un valore fittizio diverso da quello egualmente fittizio che in tale sistema era loro attribuito. Mentre, infatti, il commendatore Mercatelli si era proposto dapprima di attribuire per ogni tallero M. T. duecentoquindici bese nuove (centesimi) — la lieve differenza col corso del tallero (L. 2,30) essendo evidentemente calcolata per scacciare le bese vecchie — col sistema adottato ad ogni tallero M. T. non si attribuivano che 150 bese nuove (2).

(1) V. doc. XI, pag. 87.

(2) Infatti, avendo ragguagliato il tallero, al corso d'allora, a L. it. 2,30, corrispondenti a bese italiane 150 e cioè a 6 nichelini, è ovvio che il nichelino italiano da centesimi 25 venne aumentato fittiziamente del valore di oltre 13 centesimi ed il pezzo da un centesimo, di circa mezzo centesimo.

Il primo invio di moneta italiana al Benadir ebbe luogo, come dicemmo, nell'aprile del 1905 e comprese 200,000 pezzi di nichelio da 25 cent. e 250,000 centesimi. Con tali monete il R. Commissario, durante il mese di maggio, provvide al cambio, cominciando da Mogadiscio, delle monete di rame preesistenti. Ma i 250,000 centesimi riversati sul solo mercato di Mogadiscio apparvero subito insufficienti, così che, terminato il periodo della costa chiusa, nel settembre dello stesso anno, furono inviati altri 600,000 centesimi, che vennero distribuiti per l'emissione a tutte le stazioni. Le bese ancora in circolazione scomparvero, così, totalmente dalle stazioni della costa, solo restando in circolazione, promiscuamente con la nuova moneta nazionale a cagione dell'insufficienza del numero di questa, nelle stazioni di Itala, Lugh e Bardera.

Contemporaneamente all'emissione de' centesimi fu iniziata quella dei nichelini ed i 200,000 pezzi furono posti in circolazione tra il maggio e l'agosto del 1905.

Il non avere esattamente calcolato (ed in vero la mancanza di ogni elemento statistico impediva ogni esattezza di previsione) la quantità di tale spezzato richiesto dalla circolazione; l'averne conseguentemente emesso un numero superiore agli effettivi bisogni della popolazione, per cui grandi quantità se ne trovarono in breve volger di tempo accantonate nelle casse dei principali negozianti; l'opera, infine, di sobillatori nazionali ed indigeni, determinarono presto un grave malcontento ed un vivo allarme avverso la nuova moneta. Provvide allora il R. Commissario ad

aprire una via d'uscita alla moneta di nichelio ammettendola in una certa misura nei pagamenti doganali ciò che determinò il ritorno nelle casse pubbliche di quella quantità di nichelini che risultava superiore ai bisogni e cioè 100,000 pezzi circa; mentre gli altri 100,000 pezzi rimasero costantemente, fino alla successiva riforma, in circolazione.

In conclusione, pur essendo stati i centesimi italiani accolti con relativo favore e, per necessità di cose, anche buona parte delle monete di nichelio, non si può dire che la riforma riuscisse bene accetta sia agl'indigeni che bruscamente erano stati costretti ad un sistema monetario tanto diverso da quello tradizionale, quanto ai pochi residenti e negozianti europei i quali anzi, del malcontento degl'indigeni si fecero un'arma polemica per combattere il governo coloniale dell'epoca (1).

3 — In seguito agl'inconvenienti derivati ed alle polemiche suscitate dalla riforma narrata, il Governo si convinse della necessità di modificare radicalmente l'indirizzo monetario iniziato ed al governo del Benadir furono date

(1) È doveroso riportare quanto a questo proposito ha scritto il senatore De Martino, governatore della Somalia: «... all'atto del ritiro di quelle monete (1 nichelini ed i centesimi) risultò che le popolazioni si erano ad esse attaccate più di quanto potesse credersi, il che dimostra che, se potè essere turbata da un'applicazione troppo rigida e da calcoli di ragguagli non rispondenti alle condizioni del momento, l'emissione di quel contingente italiano non era, in principio di massima, operazione errata » (*La Somalia italiana nei tre anni del mio governo*. Relazione del senatore nobile Giacomo de Martino. Roma, 1912).

istruzioni di provvedere al ritiro delle monete nazionali fino ad allora già emesse.

Senonchè erano già ormai state ritirate oltre 1,500,000 bese ed introdotta una corrispondente quantità di moneta italiana, per cui il ritiro, a così breve scadenza dall'emissione, non si presentava privo di serie difficoltà, onde convenne il R. Governo, esser miglior consiglio soprassedere ad ogni ulteriore provvedimento finchè non fosse bene determinato quale dovesse essere il regime monetario da adottarsi stabilmente per la Colonia.

A tal uopo venne dal ministro degli esteri, on. Tittoni, d'accordo col ministro del tesoro, on. Carcano, nominata una Commissione tecnica, alla quale fu deferito di studiare quali provvedimenti fossero da adottarsi per dare un assetto regolare alla circolazione monetaria della Somalia italiana meridionale (1).

La Commissione concluse i suoi lavori col proporre, su relazione del comm. Mortara, una serie di provvedimenti che così possono essere compendati:

(1) A far parte di questa Commissione, con decreto del ministro degli affari esteri, del 20 ottobre 1906, furono chiamati: l'on. Guido Pompilj, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, *presidente*; il comm. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d'Italia; il comm. Serafino Zincone, direttore generale del tesoro; il commendatore Augusto Mortara, ispettore generale del tesoro, ed il comm. Giacomo Agnesa, direttore centrale degli affari coloniali, *membri*; il cav. Ubaldo Canti, capo sezione al Ministero del tesoro, *segretario*.

La Commissione tenne le sue sedute nell'aprile e nel maggio del 1907.

1° sostituire i centesimi messi in corso nel Benadir con *bese italiane* di nuovo conio che avrebbero dovuto funzionare come bese di tallero, nella proporzione già adottata, ed entrata nelle abitudini delle popolazioni, di 150 per tallero, adattabili in seguito a bese di rupia in ragione di 100 per rupia;

2° inviare al Benadir un milione di tali nuove bese non appena la R. Zecca le avesse coniate, e un altro milione in seguito per poter far fronte ai bisogni del commercio;

3° lasciare il tallero di Maria Teresa come moneta corrente e liberatrice;

4° emettere in un periodo di maggior floridezza per il Benadir una *rupia italiana*, così come ne hanno le colonie inglesi e tedesche nell'Affrica orientale.

Su tali provvedimenti fu concorde il governatore del Benadir, il quale fece soltanto delle osservazioni dettate dalla constatazione degli effettivi bisogni della circolazione monetaria del Benadir.

Il fabbisogno di spezzati ascendeva allora (1908) ad una somma complessiva di talleri 22,000 circa. Ad esso facevano fronte n. 850,000 centesimi italiani pari a talleri 5666 circa, un certo numero di bese di Zanzibar e Mombasa corrispondenti in cifra tonda a talleri 500, e circa 16,000 talleri in spezzati di nichel, poco accettati alle popolazioni, ma assorbiti tuttavia per necessità di cose.

Con la emissione delle nuove bese italiane dovevano cessare dalla circolazione gli spezzati di nichel ed i cen-

tesimi; il che diminuiva il medio circolante di più che 21,000 talleri. A questa diminuzione doveva far compenso l'emissione delle nuove bese, emissione che quand'anche calcolata in 2 milioni di spezzati, cioè nel massimo consigliato dalla commissione, giungeva appena ad una somma complessiva di talleri 13,300, di gran lunga inferiore al medio allora circolante.

Ora non si poteva ammettere che l'emissione delle nuove monete segnasse una diminuzione nella somma che era in corso, dal momento che le cresciute attività del paese richiedevano al contrario che fosse resa più elastica la circolazione con nuove emissioni.

Il Governatore, pertanto, molto opportunamente propose che venissero conati immediatamente 2 milioni di pezzi da una besa, e che si provvedesse in più alla coniazione di spezzati da 2 e da 4 bese rispettivamente nel numero di 500,000 e 250,000. Si avrebbe così avuta una somma complessiva di 4 milioni di bese, pari a talleri 26,600 circa; di essa dovevano essere gradualmente posti in circolazione 3 milioni di bese contro il ritiro di nichelini e centesimi, restando l'ultimo milione a disposizione del governo coloniale per le maggiori esigenze prevedibili in un periodo successivo.

Riconosciuta tale necessità, il Ministero degli affari esteri iniziò le pratiche col tesoro per determinare, d'accordo anche col governo del Benadir, le caratteristiche delle nuove monete e le modalità di coniazione ed emissione di esse.

Fu quindi convenuto di dare alla nuova besa un peso un po' superiore a quello delle monete nazionali da due centesimi (grammi 2.50) con eguale diametro; e conseguentemente dare il peso di grammi 5 e grammi 10 alle monete da due bese e da quattro bese, eguali così in dimensioni e in valore reale alle nostre da 5 e da 10 centesimi.

Le monete nazionali da 1 e da 2 centesimi e quelle da 25 centesimi in nichelio e le bese di Mascate, circolanti nella Colonia dovevano quindi essere ritirate dagli Uffici governativi e sostituite con le nuove monete alle seguenti proporzioni:

- 1 besa nuova per un centesimo;
- 2 bese nuove per due centesimi;
- 25 bese nuove per una moneta da 25 centesimi;
- 1 besa nuova per due bese di Mascate.

Al governo della Colonia veniva lasciato di stabilire, in base alle condizioni della circolazione locale, il potere legale liberatorio delle nuove bese, fissando il limite massimo entro il quale dette monete divisionarie dovessero essere obbligatoriamente accettate nei pagamenti tra privati o alle pubbliche casse.

Tali provvedimenti furono concretati nel decreto reale 28 gennaio 1909, n. 95 (1), n. 95, mentre con successivo decreto reale 1° aprile 1909, n. 209, furono determinati i tipi delle nuove monete (2).

(1) V. doc. XII, pag. 89.

(2) V. doc. XIII, pag. 92.

L'emissione delle nuove bese nella Colonia fu iniziata il 6 ottobre 1900 e da quel giorno (1), le bese di Mascate cessarono di aver corso legale. Per le monete nazionali (da 1, 2 e 25 centesimi) fu consentita una proroga al corso legale fino al 31 marzo 1910 (estesa poi con successivi decreti governatoriali 22 febbraio 1910, 1° luglio 1910 e 21 ottobre 1910, n. 577 (2), fino al 31 dicembre 1910, per tutto il periodo, cioè, fissato per le operazioni di cambio.

Il favore incontrato dalla nuova besa e le necessità della circolazione assorbirono rapidamente anche quel milione di bese che si pensava potesse esser tenuto in riserva. Fu perciò presto richiesto un nuovo contingente di tali spezzati e con regio decreto 15 maggio 1910, n. 308 (3), fu quindi autorizzata la coniazione di un nuovo contingente di 500,000 pezzi da una besa, 250,000 da due bese e 250,000 da quattro bese (4).

4 — In quanto alla valuta d'argento era bensì intenzione del governo di metterla fin d'allora a base della circolazione monetaria istituendo una rupia italiana, pur riservando ad un periodo di maggior floridezza della Colonia l'effettiva sua emissione; nulla meno si ritenne op-

(1) V. doc. XIV, pag. 94.

(2) V. docc. XV, XVII e XVIII, pagg. 96, 99, 100.

(3) V. doc. XVI, pag. 97.

(4) Un nuovo recentissimo R. decreto del 15 agosto 1913 autorizza la coniazione di altre 200.000 monete da una besa, 300.000 da due bese e 50.000 da quattro bese (V. doc. XXIX, pag. 133).

portuno di sospendere ogni decisione in proposito desiderandosi di non pregiudicare una questione la quale s'intendeva risolvere avendo anche in vista speciali considerazioni di carattere internazionale.

Si voleva cioè che la nuova moneta non solo avesse valore nei commerci interni, ma anche e soprattutto negli scambi internazionali pei pagamenti all'estero.

E poichè la Somalia italiana è proprio nel centro della zona monetaria della rupia indiana, il governo opinò che prima di procedere all'emissione della rupia italiana fosse conveniente svolgere un'azione diplomatica con l'Inghilterra nell'intendimento di giungere ad un accordo monetario che stabilisse la reciproca accettazione nei possedimenti italiani e britannici della costa orientale d'Africa delle valute argentee emesse rispettivamente dall'uno e dall'altro governo.

Senonchè queste trattative non dettero alcun risultato positivo, osservandosi dall'Inghilterra: 1° che la rupia in uso nell'Africa Orientale è la stessa dell'Impero indiano, nè sarebbe stata praticabile una limitazione di conio; 2° essere prematuro discutere di un accordo monetario finchè non fosse stato dimostrato che la rupia italiana sapesse conservare quella stabilità nel valore di scambio che già dimostrava di possedere quella indiana.

Trascurando la prima obbiezione, di nessun valore, è evidente che nella seconda si invertivano i termini della questione poichè era appunto per meglio assicurare la

stabilità del valore della rupia italiana che il governo italiano aveva proposto l'accennato accordo monetario.

Comunque, più maturi studi convinsero come l'esito negativo delle trattative con l'Inghilterra non dovesse portare per conseguenza nè la rinuncia all'emissione della rupia italiana, nè un ritardo nei provvedimenti da attuare per sostituire questa nuova valuta al tallero di Maria Teresa. Si rendeva sempre più evidente, con l'accrescersi dei traffici e lo svilupparsi della Colonia, il danno di una circolazione instabile, facile strumento agl'incettatori ed agli speculatori e sulla quale il Governo non aveva alcun potere regolatore.

Tra il governatore della Somalia, il direttore generale del tesoro, il direttore centrale degli affari coloniali ed il direttore della Banca d'Italia, furono quindi tracciati i seguenti capisaldi per l'emissione e la circolazione della nuova moneta:

1° coniazione di una rupia con tutte le caratteristiche della rupia indiana che circola nel British East-Africa Protectorate;

2° corso legale illimitato della nuova rupia al valore fisso di $\frac{1}{15}$ di sterlina;

3° in massima, diritto al cambio in oro della rupia all'uopo presentata alle pubbliche casse della Colonia, con facoltà al governatore, per frenare le speculazioni, di sospendere il cambio, sembrando sufficiente ad assicurare un valore stabile alla rupia, fissarne il corso illimitato in base ad un rapporto fisso con l'oro;

4° limitazione nella emissione delle rupie a quel tanto ritenuto sufficiente alle esigenze del commercio;

5° libera circolazione del tallero in concorso con la rupia, in base al suo valore commerciale, accettabile liberamente come qualsiasi altra merce sul mercato;

6° per la scorta in oro da essere tenuta presso le casse della Colonia per il cambio delle rupie, istituzione di una tesoreria a Mogadiscio, alla quale il tesoro dello Stato rimetta in oro quella parte del contributo dello Stato che apparirà necessaria ai fini del cambio delle rupie.

In base a questi capisaldi fu emanato il regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847 (1) che approvò l'istituzione delle nuove valute d'argento per la Somalia italiana istituendo monete da una rupia, mezza rupia e un quarto di rupia, del tutto simili, in quanto a peso, dimensioni e titolo, alla rupia indiana.

Come primo contingente fu autorizzata la coniazione di 300,000 pezzi da una rupia, 400,000 da mezza rupia e 400,000 da un quarto di rupia.

Con successivo regio decreto 11 dicembre 1910, n. 861, furono stabiliti i tipi delle nuove monete (2) ed il 1° luglio 1911, in seguito a decreto governatoriale 16 giugno 1911, n. 690 (3) esse cominciarono ad aver corso legale nella Colonia.

(1) V. doc. XIX, pag. 101.

(2) V. doc. XX, pag. 105.

(3) V. doc. XXII, pag. 113.

Già precedentemente, con circolare del 19 aprile (1) il Governo coloniale aveva dato le necessarie disposizioni perchè la nuova moneta avesse da riuscire bene accetta alle popolazioni indigene ed il decreto del 16 giugno accompagnava con altra circolare della stessa data (2), con la quale tracciava le norme precise per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema monetaria.

Con disposizione transitoria il corso legale del tallero di Maria Teresa veniva prorogato a tutto il 31 dicembre 1911 e quindi con altro decreto governatoriale 11 dicembre 1911, n. 782 (3) a tutto il 30 giugno 1912.

Le rupie inglesi circolanti in Colonia furono anche esse, dapprima ammesse al cambio presso le pubbliche casse fino al 31 agosto 1911; quindi, nella considerazione che la nuova rupia italiana e le relative monete divisionali erano ammesse alla pari nella vicina Colonia dell'Affrica orientale inglese, un decreto governatoriale del 31 agosto 1911, n. 724 (4), determinò che, per reciprocità di trattamento, le rupie inglesi continuassero fino a nuovo ordine ad essere accettate e cambiate alla pari con la rupia italiana dalle casse pubbliche della Colonia.

Questo decreto, essendo venute poi a mancare le ra-

(1) V. doc. XXI, pag. 107.

(2) V. doc. XXIII, pag. 117.

(3) V. doc. XXV, pag. 127.

(4) V. doc. XXIV, pag. 126.

gioni che lo avevano motivato, venne abrogato col successivo decreto governatoriale 11 dicembre 1911, n. 783 (1).

Non è a dire quanto favore incontrasse presso le popolazioni indigene l'emissione della nuova rupia, talchè si rese presto necessaria una nuova emissione di altri 300.000 pezzi da una rupia, autorizzata con regio decreto del 4 aprile 1912 (2).

5 — Riassumendo, il sistema monetario della Somalia italiana è ora rappresentato:

a) da una moneta d'argento denominata *rupia*, a potere liberatorio illimitato, a rapporto fisso con l'oro nella proporzione di 15 rupie per una sterlina;

b) dalle monete divisionali d'argento da mezza rupia e da un quarto di rupia;

c) da spezzati di bronzo da una bese, da due bese e da quattro bese, ragguagliati a 100 bese per una rupia con potere liberatorio limitato.

Le caratteristiche delle monete della Somalia italiana appaiono dalla tabella seguente (3):

(1) V. doc. XXVI, pag. 128.

(2) V. doc. XXVII, pag. 129. Con R. decreto 13 febbraio 1913 la R. Zecca fu autorizzata a coniare un nuovo contingente di 300.000 monete da una rupia e 100.000 da mezza rupia; infine, con il medesimo già citato R. decreto 10 agosto 1913 (V. nota a pag. 51) venne autorizzata la coniazione di altre 300.000 monete da una rupia, 100.000 da mezza rupia e 100.000 da un quarto di rupia (V. doc. XXVIII e XXIX, pag. 131 e 133).

(3) Cfr. MINISTERO DEL TESORO (Direzione Generale del Tesoro), *Relazione sui servizi della Regia Zecca per l'esercizio finanziario 1910-1911*. (Roma, Tip. Nazionale, di G. Bertero & C., 1912).

METALLO	MONETA	Diametro - miliimetri	TITOLO		PESO		Annotazioni
			legale	Tolleranza in più o in meno millesimi	legale grammi	Tolleranza in più o in meno milligrammi	
Argento . .	1 Rupia	30	916.66	2	11.664	50.0	Il titolo delle monete di argento è quello stesso delle Rupie Inghesi.
	1/2 »	24		2	5.832	25.0	
	1/4 »	19		3	2.916	17.5	
Bronzo . . .	4 Bese .	30	Rame	5	10.000	100	Il titolo delle monete di bronzo è invece quello delle monete nazionali.
	2 »	25	960 Stagno		5.000		
	1 »	20	40		2.500	1.500	

Il medio circolante della Somalia a tutto il 1912, risulta da quanto è precedentemente stato esposto, così suddiviso:

RUPIE (col millesimo 1910):

Da 1 rupia	pezzi n.	300.000 = rupie	300,000 = L. it.	504,000
» 1/2 »	»	400,000 = »	200,000 = »	336,000
» 1/4 »	»	400,000 = »	100,000 = »	168,000

(col millesimo 1912):

Da 1 rupia	pezzi n.	300,000 = rupie	300,000 = L. it.	504,000
------------	----------	-----------------	------------------	---------

BESE (col millesimo 1909):

Da 1 besa.	pezzi n.	2,000,000 = bese	2,000,000 = L. it.	33,600
» 2 bese.	»	500,000 = »	1,000,000 = »	16,800
» 4 »	»	250,000 = »	1,000,000 = »	16,800

(col millesimo 1910):

Da 1 besa.	pezzi n.	500,000 = bese	500,000 = L. it.	8,400
» 2 bese.	»	250,000 = »	500,000 = »	8,400
» 4 »	»	250,000 = »	1,000,000 = »	16,800

TOTALE . . . L. it. 1,572,800 (1)

(1) Per effetto dei nuovi contingenti autorizzati nel 1913 (V. not^e a pag. 51 e 55) la circolazione monetaria della Somalia sale a lire italiane 2.807.600.

Per assicurare il cambio della valuta argentea in valuta aurea, nelle casse di Mogadiscio, alla fine del 1912, erano state spedite a quel Governo oltre L. st. 25,000 in valuta aurea, pari a L. it. 755,000.

6 — Così tracciata la storia del regime monetario della Somalia italiana ed espostane la sua attuale situazione, possiamo dedurne le seguenti proposizioni:

1° il regime della Somalia, derivato da quello dell'India inglese (1) di cui ha adottato il tipo di moneta liberatrice, presenta molta analogia col *bimetallismo incompleto* (*bimétallisme boiteux* dei francesi), ma, fondato sopra la circolazione di una moneta d'argento la cui coniazione avviene soltanto per conto del Governo ed a rapporto fisso con l'oro, teoricamente di coniazione illimitata, ma praticamente sottratto alla circolazione interna, offre tutte le caratteristiche del regime cosiddetto a *riserva d'oro* (gold exchange standard) che è quello di recente adottato per le Filippine (1905), il Panama (1905), gli Stabilimenti dello Stretto (1903), il Siam (1908), la Repubblica Argentina (1899) ed il Brasile (1906);

(1) È noto, infatti, che nel sistema monetario indiano, basato sulle due leggi del 1893 e 1890, il governo indiano non ha l'obbligo legale del cambio della rupia in oro e che il rapporto fisso con l'oro vi è mantenuto da un complesso di circostanze favorevoli, principissima quella di una bilancia commerciale costantemente creditrice. Il governo indiano ha però istituito una cassa di riserva d'oro con la quale far fronte alle eventualità di una bilancia sfavorevole.

(Cfr. GEORGE ICARD, *Un nouveau Regime Monétaire: Le Gold Exchange Standard*. Montpellier, Coulet et Fils, 1912).

2° la coniazione della valuta bianca essendo riservata al Governo, questi può, con una saggia politica monetaria, determinando la quantità del medio circolante, mantenerne il valore.

Senonchè ad evitare che il cambio in oro della rupia potesse eccitare ad una continua speculazione in danno dello erario e provocare una ininterrotta corrente di esportazione di oro dalle casse pubbliche, è accordata al Governatore la facoltà di sospendere il cambio.

È tuttavia convinzione del Governo della Somalia che tale facoltà eccezionale, avute presenti le condizioni economiche della popolazione della Somalia italiana e l'assoluta mancanza ivi di fortune individuali anche modeste, quando si abbia cura di mantenere il medio circolante in proporzioni adeguate al fabbisogno della circolazione, non abbia occasione di esplicarsi (1).

3° La moneta della Somalia conferma quel principio di amministrazione coloniale per cui *il regime monetario delle Colonie deve foggarsi su quello delle contrade adiacenti con le quali maggiore sia la somma dei traffici.*

(1) La citata relazione del senatore De Martino aggiunge: «una altra considerazione economica induceva a ritenere che le rupie non si sarebbero affrettate al cambio... Infatti a mantenere la fiducia delle popolazioni nella nuova moneta, doveva valere, più che la certezza del cambio in oro, la sicurezza che la rupia avrebbe avuto lo stesso potere di acquisto di un quindicesimo di sterlina... I fatti hanno dato ragione alla tesi del Governo, tanto è vero che presso le casse pubbliche della Colonia non è avvenuta alcuna importante presentazione di rupie pel cambio in oro. (DE MARTINO, *loc. cit.*, pag. 108).

E infatti noto come la maggior somma di transazioni commerciali la Somalia italiana la svolga con Aden e con Zanzibar, paesi in entrambi dei quali ha vigore la rupia.

4° Il regime monetario della Somalia ubbidisce pure al principio per cui la miglior moneta coloniale è quella che risulta maggiormente utile sia nelle necessità dei traffici interni che in quelle del commercio internazionale.

Mentre infatti i criteri che avevano guidato la riforma erano appunto quelli di fornire alle popolazioni indigene un mezzo facile di scambio, con tagli opportunamente proporzionati ai bisogni delle loro condizioni economiche e sociali e nel tempo stesso facilitare le transazioni commerciali con l'estero, la pratica ha ormai dimostrato come il sistema corrispondesse esattamente a questi criteri.

La besa e la rupia da un lato, la rupia e la valuta aurea dall'altro adempiono perfettamente agli scopi per cui furono introdotte.

5° Nè il regime monetario della Somalia disconosce l'altro principio per cui le popolazioni primitive vogliono essere dotate di tali valori minimi. Fu quindi saggio provvedimento quello d'aver suddiviso la rupia in 100 bese, anzichè, come quella inglese, in 64, onde la besa italiana, di valore nominale inferiore, più che non quella inglese, si attaglia ai bisogni della vita indigena;

6° rammentando infine le conclusioni cui, nella sua relazione sul regime monetario delle Colonie, giunse il signor de Laveleye: « On serait donc tenté de dire que le *système idéal* pour la monnaie coloniale est d'avoir l'or (la

livre sterling, par exemple) pour l'extérieur et pour l'intérieur une monnaie spéciale de moindre valeur, fiduciaire même, mais répondant aux nécessités de la circulation intérieure... » (1), ci si può giustamente compiacere nella constatazione che il regime monetario della Somalia sembra rappresentare appunto questo *sistema ideale*.

(1) Cfr. G. DE LAVELEYE, *op. cit.*, pag. 6.

TRIPOLITANIA E CIRENAICA

1 — La storia italiana di queste beniamine fra le nostre colonie è storia di mesi; pure anche nei riguardi monetarii l'intervento italiano ha già segnato la sua impronta.

Sotto il regime turco era naturalmente il sistema monetario ottomano quello che aveva ufficialmente vigore in Tripolitania ed in Cirenaica. Senonchè per la scarsità della divisa ottomana circolavano correntemente, specialmente negli scali della costa, monete divisionarie straniere d'argento e di rame. Fra queste, più frequenti essendo i traffici con la Tunisia, in maggior numero quelle tunisine. L'esistenza a Tripoli ed a Bengasi di uffici postali italiani che la nostra valuta accettavano, aveva però contribuito a far entrare nella circolazione di queste piazze anche i nostri spezzati d'argento e persino quelli di rame, segnatamente a Tripoli.

Cosicchè, può dirsi che al giungere delle forze italiane, il sistema monetario dell'Unione latina, sul quale è calcato quello tunisino, già vi fosse largamente conosciuto, nè fosse la nostra divisa del tutto ignota a quelle popolazioni.

Fu quindi cosa facile, ed al tempo stesso opportuna, sostituire al regime monetario ottomano quello italiano,

secondo fu stabilito col il R. decreto 31 dicembre 1911 (1) e quello successivo del 15 febbraio 1912, concernenti entrambi il ritiro delle monete dalla circolazione.

Con legge del del 23 maggio 1912, n. 546, questi due decreti vennero convertiti in legge e fu al governo del re accordata la facoltà di regolare il sistema e la circolazione monetaria in Tripolitania e Cirenaica (2).

Le monete turche continuarono però ad affluire alla casse pubbliche della Libia oltre i limiti di tempo previsti ed a motivo dell'opportunità di permettere alle popolazioni dell'interno, più lontane dalla costa, il cambio delle monete turche con monete nazionali, con i regi decreti 8 dicembre 1912 n. 1310 e 1° maggio 1913 n. 410, detti termini furono prorogati rispettivamente al 31 marzo 1913 ed al 31 luglio 1915. In pari tempo venne vietata l'importazione in Libia, per qualsiasi causa, di monete turche d'argento di nichelio e di bronzo (3).


Nonostante tali proroghe, si può affermare che oggi, in tutta l'estensione dei territori occupati la valuta italiana sia la sola legale ed accettata, così dagli europei che dagli indigeni.

(1) V. docc. XXX e XXXI, pagg. 135 e 137.

(2) V. doc. XXXII, pag. 138.

(3) V. doc. XXXIII, pag. 139. La somma di valuta turca ritirata a tutto marzo 1913 si aggirava intorno alle lire italiane 370.000.

DOCUMENTI



ERITREA

I.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1886, *che autorizza l'accettazione per parte delle Casse italiane in Massaua degli spezzati di conio egiziano e ne stabilisce il ragguaglio.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

INTERIM DEL TESORO

Visto il rapporto 11 febbraio 1886, nn. 1603-21, del Comando superiore delle truppe italiane sulle coste del Mar Rosso residente a Massaua sulla necessità di accettare nelle Casse alla dipendenza del Comando medesimo alcune specie di monete spicciole egiziane contemplate nelle tariffe del precedente Governo locale:

DETERMINA:

Art. 1. — Le monete coniate dal Governo Egiziano denominate piastre di argento, piastre di rame, pezzi in rame da 20 parà e da 10 parà saranno accettate dalle Casse italiane in Massaua alla dipendenza del Comando superiore delle truppe italiane sulle coste del Mar Rosso e saranno da esse pure impiegate nei pagamenti.

Art. 2. — Il ragguaglio di dette monete in lire italiane è stabilito come segue:

Piastre d'argento.	L. 0.25
Piastre di rame	» 0.03
Pezzo da 20 parà di rame . . .	» 0.015
Pezzo da 10 parà di rame . . .	» 0.0075

Art. 3. — Le piastre d'argento saranno ricevute e date in ogni pagamento per una somma non superiore al valore di un tallero di Maria Teresa. I pezzi denominati piastre di rame e quelli pure di rame da 20 e 10 parà saranno dati e accettati in ogni pagamento per la frazione del valore di una piastra d'argento cioè d'italiani cent. 25.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno che sarà fissato dal Comando superiore delle truppe italiane sulle coste del Mar Rosso incaricato della sua esecuzione.

Esso sarà registrato dalla Corte dei Conti.

Roma, addì 1° aprile 1886.

Il Ministro
A. MAGLIANI.

II.

DECRETO MINISTERIALE **13 maggio 1886**, *che modifica l'art. 3 del precedente decreto 1° aprile 1886.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE
INTERIM DEL TESORO

Veduta la nota del Ministero degli affari esteri 12 maggio 1886, nn. 492-21 (Direzione generale affari politici) qui unita in copia:

DETERMINA:

All'art. 3 del Decreto ministeriale 1° aprile 1886 registrato alla Corte dei Conti il 9 detto, Reg. 175, Bil. Ent. f. 177, e relativo all'uso delle monete egiziane spicchiole d'argento e di rame nelle casse italiane in Massaua viene sostituito il seguente:

Art. 3. — Le piastre d'argento saranno ricevute e date in ogni pagamento per una somma non superiore a cinque lire italiane. I pezzi denominati piastre di rame da 20 e 10 parà saranno dati ed accettati in ogni pagamento per la frazione del valore di una piastra egiziana d'argento, cioè d'italiani cent. 25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 13 maggio 1886.

Il Ministro
A. MAGLIANI.

III.

DECRETO MINISTERIALE **28 giugno 1887**, *che sospende l'accettazione dei talleri di Maria Teresa e delle piastre egiziane per parte delle Casse governative.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

INTERIM DEL TESORO

Visto il Decreto ministeriale 25 gennaio 1887, nn. 2414-253, col quale fu stabilito che il prezzo del tallero di Maria Teresa negli introiti e nei pagamenti della Cassa militare di Massaua fosse ragguagliato a L. 4.25 dal giorno 5 gennaio 1887 e fino a nuova disposizione;

Vista la Ministeriale di detto giorno n. 2040-211 con la quale fu interessato il Dicastero della guerra a prevenire il Comando militare di Massaua delle riforme introdotte dall'Egitto nel suo sistema monetario affinchè esaminasse se era il caso di revocare le facoltà date col Decreto ministeriale 1° aprile 1886 di accettare le monete di argento di conio egiziano nella cassa suddetta;

Vista la Nota 5 maggio 1887, n. 3859, del Ministero della Guerra circa l'opportunità di sospendere temporariamente l'uso della moneta di argento non decimale negli introiti e pagamenti della Cassa suddetta attese le condizione eccezionali di Massaua e sue dipendenze a seguito del blocco ivi proclamato e la risposta adesiva al detto Ministero del Tesoro n. 28026-4041:

DETERMINA:

È sanzionato con decorrenza dal 12 maggio 1887 il manifesto dello stesso giorno del Comando superiore delle forze italiane nel Mar Rosso che è del seguente tenore:

1° A partire dalla data di oggi 12 maggio 1887 fino a nuovo avviso tutte le Casse governative nè accetteranno nè emetteranno talleri di Maria Teresa.

2° La stessa disposizione viene stabilita per le piastre d'argento egiziane.

3° Qualunque disposizione precedente diversa dalla presente è abrogata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 28 giugno 1887.

Il Ministro
A. MAGLIANI.

IV.

DECRETO MINISTERIALE **9 settembre 1890**, *che stabilisce il ragguaglio del tallero di Maria Teresa.*

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il precedente Decreto ministeriale 4 settembre corrente n. 51620-7406 col quale è stato stabilito che il tallero d'argento di Maria Teresa fosse conteggiato al ragguaglio di L. italiane 4.40 tanto dalla Cassa militare di Massaua, quanto dalle altre Casse italiane nei possedimenti coloniali d'Italia in Africa.

Visto il foglio del Ministero degli Affari Esteri in data di ieri che informa essere opportuno di elevare il valore del tallero a Lire italiane 4.75:

DETERMINA:

Dal giorno 11 settembre 1890 fino a nuovo ordine, il tallero d'argento di Maria Teresa sarà dato e ricevuto in pagamento dalla Cassa militare di Massaua nonchè dalle altre Casse italiane nei nostri possedimenti d'Africa al ragguaglio di Lire italiane. 4.75.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, 9 settembre 1890.

Il Ministro
GIOLITTI.

V.

DECRETO REALE 10 agosto 1890, n. 7049, che stabilisce il sistema monetario della Colonia Eritrea.

UMBERTO I, ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 agosto 1862, n. 788 (serie 1^a) e 17 luglio 1875, n. 2651 (serie 2^a) sull'ordinamento monetario del Regno;

Visto l'art. 4 della Convenzione addizionale tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia, approvata con legge;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 1^o luglio 1890, n. 7003 (serie 3^a) sull'amministrazione della Colonia Eritrea;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri e del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1. — Le zecche del Regno conieranno monete decimali speciali da aver corso legale esclusivamente nel territorio dell'Eritrea, e consistenti in pezzi da un tallero eritreo, $\frac{4}{10}$, $\frac{2}{10}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{2}{100}$, $\frac{1}{100}$ del tallero stesso, equivalente rispettivamente ad italiane lire cinque, due, una e centesimi cinquanta, in argento, e da centesimi dieci e cinque in bronzo.

Art. 2. — Il tallero eritreo, pari a lire 5 italiane, avrà il diametro di millimetri 40 ed il peso in lega di grammi 28.125, conterrà otto decimi di argento fino, cioè grammi 22.500 e quindi sarà al titolo di 800 millesimi.

La tolleranza di coniazione in più ed in meno sarà di 3 millesimi per gramma sul peso e di due millesimi sul titolo.

Porterà sul retto la nostra effigie coronata, rivolta a destra, colla leggenda intorno *Umberto I Re d'Italia*, e l'anno di coniazione.

Sul verso l'aquila di Savoia ed il valore espresso in italiano, in amarico ed in arabo.

Il contorno sarà scanalato.

Art. 3. — I sottomultipli in argento del tallero eritreo da lire 5, cioè i pezzi da $\frac{4}{10}$, $\frac{2}{10}$ e $\frac{1}{10}$ di tallero, pari a lire 2, 1, e centesimi 50, verranno conati in piena conformità degli articoli 1 e 3 della legge 24 agosto 1862, n. 788, tanto riguardo al titolo, al peso ed al diametro, quanto rispetto alla tolleranza di fabbricazione sul titolo e sul peso.

L'impronta del retto sarà conforme a quella del tallero; sul verso avranno in alto la leggenda: *Colonia Eritrea*, in basso due rami riuniti d'alloro e nel centro la stella d'Italia ed il valore in italiano, in amarico e in arabo.

Il contorno sarà scanalato.

Art. 4. — I sottomultipli in bronzo, cioè i pezzi da $\frac{7}{100}$, $\frac{1}{100}$ di tallero, pari ad italiani centesimi dieci e cinque di lira, verranno conati in piena conformità degli articoli 1 e 4 della legge 24 agosto 1862, n. 788, tanto riguardo alla lega, al peso ed al diametro, quanto rispetto alla tolleranza di fabbricazione.

Porteranno nel retto la nostra effigie coronata, volta a sinistra, colla leggenda *Umberto I Re d'Italia*, e l'anno di coniazione, il verso ed il contorno saranno come negli spezzati di cui all'art. 3.

Art. 5. — Il tallero eritreo, d'intrinseco eguale al pezzo di lire 5 del Regno, avrà potere liberativo per qualunque importo e sarà dato e ricevuto nelle casse pubbliche e fra privati nell'Eritrea senza limite di somma.

Niuno è obbligato a ricevere in pagamento una somma maggiore di dieci talleri eritrei, o lire cinquanta, in spezzati

d'argento di cui all'art. 3, ma le casse pubbliche nell'Eritrea li riceveranno per qualunque somma.

Le monete di bronzo non si accettano che per le frazioni di due decimi di tallero o di una lira.

Art. 6. — La Tesoreria provinciale di Napoli eseguirà, a richiesta, il cambio delle monete speciali per la colonia Eritrea con monete identiche aventi corso legale in Italia.

Art. 7. — Con successivi decreti reali sarà determinata la quantità proporzionale di spezzati d'argento e di bronzo speciali per la colonia Eritrea da conarsi per i singoli tagli indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Ordiniamo ecc.

Dato a Monza, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO.

F. CRISPI - G. GIOLITTI - L. MICELI.

Visto: *Il Guardasigilli*, ZANARDELLI.

VI.

DECRETO REALE 10 agosto 1890, n. 7050, che determina la quantità di spezzati d'argento da coniarci per la Colonia Eritrea.

UMBERTO I, ecc., RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 10 agosto 1890, n. 7049 (serie 3^a);

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri ministro *ad interim* degli affari esteri e del nostro ministro del tesoro di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO QUANTO SEGUE:

Articolo unico. — La quantità proporzionale di spezzati d'argento da $\frac{4}{10}$, $\frac{2}{10}$ e $\frac{1}{10}$ di tallero eritreo pari a lire 2, 1 e centesimi 50, da coniarci per la colonia Eritrea è fissata come appresso:

Pezzi n. 1,000,000 da $\frac{4}{10}$ di tallero equival. a L. 2,000,000	
» 3,000,000 da $\frac{2}{10}$ » » » 3,000,000	
» 2,000,000 da $\frac{1}{10}$ » » » 1,000,000	
Pezzi n. <u>6,000,000</u> per.	L. <u>6,000,000</u>

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1890.

UMBERTO

GIOLITTI - MICELI.

Visto: *Il Guardasigilli, ZANARDELLI.*

VII.

REGIO DECRETO **25 gennaio 1891, n. 81**, relativo al sistema monetario della Colonia Eritrea.

UMBERTO I, ecc., RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto 10 agosto 1890, n. 7049 (serie 3^a);
Sulla proposta del nostro ministro delle finanze, *interim*
del tesoro, di concerto col nostro ministro degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Le monete speciali per la colonia Eritrea saranno coniate nelle zecche del Regno soltanto d'ordine e per conto dello Stato.

Art. 2. — La quantità dei talleri eritrei da coniarci sarà determinata con appositi decreti del nostro ministro del tesoro.

Art. 3. — I talleri eritrei porteranno nell'impronta nel verso determinata coll'art. 2 del suddetto nostro decreto anche la leggenda in alto: *Colonia Eritrea*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1891.

UMBERTO.

F. CRISPI — B. GRIMALDI.

Visto: *Il Guardasigilli*, ZANARDELLI.

VIII.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1895, n. 697, che autorizza una nuova coniazione di spezzati d'argento per la Colonia Eritrea.

UMBERTO I, ecc., RE D'ITALIA

Veduti i nostri decreti 10 agosto 1890, nn. 7049, 7050:

Considerato che sulla somma di L. 6,000,000 in spezzati d'argento da $\frac{4}{10}$, $\frac{2}{10}$ e $\frac{1}{10}$ di tallero eritreo la parte ancora da coniare è ridotta a sole L. 100,000 in pezzi di $\frac{1}{10}$ di tallero;

Considerato che le presenti condizioni della Colonia Eritrea rendono necessario un nuovo contingente di spezzati di argento per provvedere ai piccoli scambi nella Colonia medesima;

Sulla proposta del nostro ministro del Tesoro di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

La quantità proporzionale di spezzati di argento da $\frac{4}{10}$, $\frac{2}{10}$ e $\frac{1}{10}$ di tallero eritreo pari a L. 2, 1 e cent. 50 da coniarci per la Colonia Eritrea in aggiunta alla quantità indicata nel citato nostro decreto 10 agosto 1890, n. 7050, è fissata come appresso:

Pezzi	750,000	da $\frac{4}{10}$	di tallero equivalenti a	L. 1,500,000
»	<u>1,500,000</u>	da $\frac{2}{10}$	»	» 1,500,000
»	<u>2,250,000</u>			per L. <u>3,000,000</u>

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1895.

UMBERTO

SIDNEY SONNINO
A. BARAZZUOLI

Visto: *Il Guardasigilli*, V. CALENDÀ DI TAVANI.

IX.

REGIO DECRETO **4 settembre 1898, n. 415**, che autorizza la demonetazione di spezzati d'argento eritrei per la somma di L. 3,000,000.

UMBERTO I, ecc., RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 10 agosto 1890, n. 7049-7050, 25 gennaio 1861, n. 81, 19 dicembre 1895, n. 697, relativi alla coniazione di monete decimali speciali, da aver corso legale esclusivamente nel territorio dell'Eritrea;

Sulla proposta del nostro ministro del tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Udito il consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Alla coniazione dei 3 milioni di monete divisionali d'argento, di cui all'art. 2 della convenzione monetaria addizionale sottoscritta a Parigi il 29 ottobre 1897, ed approvata con legge 2 gennaio 1898, n. 1, sarà provveduto dalla Zecca di Roma, mediante la rifusione di spezzati d'argento eritrei, già creati in virtù dei nostri decreti 10 agosto 1890, n. 7049-7050, 25 gennaio 1891, n. 81, e 19 dicembre 1895, n. 697.

Art. 2. — Tale coniazione sarà fatta in pezzi cinquecentomila da lire due ed in due milioni di pezzi da lire una.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 4 settembre 1898.

UMBERTO.

VACHELLI.

Visto: *Il Guardasigilli*, C. FINOCCHIARO-APRILE

SOMALIA ITALIANA

X.

DECRETO COMMISSARIALE **8 maggio 1905, n. 6**, *relativo all'emissione di monete di nichelio per la Somalia.*

IL R. COMMISSARIO,

Premesso che non è possibile tollerare la circolazione di monete di lega pessima e di nessun valore intrinseco qual'è quella da tempo importata in Colonia;

Considerato che una tale tolleranza torna a danno degli scambi in genere, ed in ispecie a svantaggio degli abitanti meno abbienti;

Viste le facoltà accordategli da S. E. il ministro degli affari esteri con suo dispaccio del 24 febbraio 1905;

DECRETA:

1° Da oggi è messa in circolazione una moneta di conio italiano, fatta con nichelio puro, alla quale è attribuito un valore di besa 25;

2° Il rapporto tra il tallero M. T. e la moneta di nichelio è fissato nella proporzione da 1 a 6;

3° Dalla data del presente decreto gli uffici pubblici non potranno introitare besa correnti in numero maggiore di 24 per ogni pagamento, mentre gli uffici stessi potranno restituirne in numero doppio.

La besa di Mascate è accettata dai pubblici uffici solo in via provvisoria e viene valutata mezza besa italiana.

4° Chi desidera cambiar talleri con monete di nichelio, può presentarsi alla Cassa di Mogadiscio, Merca, Brava, cui è affidata l'emissione della nuova moneta.

I signori residenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Mogadiscio, 8 maggio 1905.

Il R. Commissario
LUIGI MERCATELLI.

XI.

DECRETO COMMISSARIALE **25 maggio 1895, n. 13**, *che dichiara fuori corso le besa di Mascate.*

IL R. COMMISSARIO GENERALE

Visto il decreto n. 6;

A norma delle facoltà accordategli da S. E. il ministro degli affari esteri con suo dispaccio 24 febbraio 1905;

ORDINA:

Il Governo della Colonia da domani non accetterà più nei suoi uffici le besa di Mascate, però continua ad ammetterne il cambio al tasso di 150 italiane contro 300 di Mascate.

La gente della campagna che stando lontana, non ha facilità di conoscere subito le ordinanze e ha bisogno di un maggior tempo per venire alle città della costa, potrà cambiare le besa sino a tutta la fine del mese di Rabù Ettani (3 luglio 1905).

Sul mercato stanno i capi delle varie cabile dai quali la gente della campagna potrà avere consigli e schiarimenti, ed ai quali potranno rivolgersi anche gli abitanti di Mogadiscio, quando nascano contestazioni a proposito della moneta con gente residente fuori di città.

Presso il cadi del mercato starà un carani per effettuare il cambio della moneta che gli sarà portata.

Le ragioni che consigliano questo temperamento a favore degli abitanti della campagna non esistono per quelli della città, quindi la gente di Mogadiscio che, scorsi otto giorni dalla presente ordinanza, sarà trovata in mercato con besa di

Mascate, incorrerà nel sequestro delle besa stesse senza alcun compenso. Scorsi altri otto giorni, la gente di Mogadiscio che sarà trovata in possesso di besa di Mascate incorrerà oltre che nella confisca delle besa, nella multa di un tallero per ogni besa sequestrata.

Chi non potesse pagarla sconterà la multa con giornate di lavoro a favore del Governo in ragione di quattro per tallero.

Mogadiscio, 25 maggio 1905.

Il R. Commissario generale
LUIGI MERCATELLI.

XII.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1909, n. 95, *che istituisce monete di bronzo per la Colonia della Somalia italiana.*

(Gazzetta ufficiale del regno, 15 marzo 1909, n. 54; pubblicato in Colonia con Decr. gov. n. 396, del 6 settembre 1909).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Sentito il consiglio coloniale;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Sono istituite per la Colonia della Somalia italiana monete di bronzo da una besa, da due bese, e da quattro bese.

Art. 2. — La moneta da una besa ha il diametro di 20 mm., il peso di grammi 2.50; la moneta da due bese il diametro di 25 mm. ed il peso di grammi 5, e quella da quattro bese il diametro di 30 mm. ed il peso di grammi 10; con la tolleranza, riguardo al peso, dell'uno e mezzo per cento in più o in meno per le monete da una besa, e dell'uno per cento per le doppie e per le quadruple bese.

La lega di composizione e la tolleranza relative sono stabilite in conformità dell'art. 4 della legge 24 agosto 1862, n. 788.

Art. 3. — La regia zecca è autorizzata a coniare, secondo un tipo ufficiale che sarà da essa studiato e reso noto con successivo decreto reale, n. 2,000,000 di monete da una besa, n. 500,000 monete da due bese, e n. 250,000 monete da quattro bese.

Art. 4. — Il governo della Colonia ritirerà tale contingente di monete dal ministro del tesoro a prezzo corrispondente al semplice rimborso delle spese di coniazione.

Art. 5. — Le nuove bese saranno emesse nella Somalia italiana appena ne giunga colà il primo contingente di 4 milioni di bese.

Art. 6. — Il rapporto tra il tallero di Maria Teresa e la nuova besa sarà fisso e nella proporzione di: 1 tallero M. T. = 150 bese.

Art. 7. — Il governatore della Colonia, con suo decreto, stabilirà all'atto dell'emissione il potere legale liberatorio delle nuove bese, fissando il numero massimo entro il quale dette monete divisionarie dovranno essere obbligatoriamente accettate nelle contrattazioni fra privati e nei versamenti alle pubbliche casse.

Art. 8. — Saranno ritirate dalla circolazione nella Somalia le monete nazionali di rame da uno e due centesimi e quelle di nichelio da 25 centesimi e le bese di Mascate.

Il cambio di esse con le nuove bese sarà fatto nelle seguenti proporzioni:

- 1 besa nuova per un centesimo italiano;
- 2 bese nuove per 2 centesimi italiani;
- 25 bese nuove per ogni moneta di nichelio da cent. 25;
- 1 besa nuova per due bese di Mascate.

Art. 9. — Le bese di Mascate cesseranno di aver corso in Colonia dal giorno in cui comincerà l'emissione della nuova moneta, che sarà fissato con bando governatoriale.

Art. 10. — Il governatore della Colonia fisserà con suo decreto il periodo entro il quale potrà effettuarsi il cambio delle bese di Mascate e delle altre monete attualmente in

corso con le nuove bese presso le casse del governo e le casse delle residenze, gli uffici postali e gli uffici doganali della Colonia.

Decorso il termine fissato, qualunque moneta divisionale, che non sia la nuova besa italiana, cesserà di aver corso in Colonia e non potrà essere accettata in pagamento dalle pubbliche casse.

Art. 11. — Le bese di Mascate e le altre bese che venissero ritirate saranno soggette a deformazione o vendute all'asta pubblica colle necessarie cautele, dopo lo spirare del termine di cui all'articolo precedente.

Art. 12. — Le monete italiane da 1, da 2 e da 25 centesimi saranno restituite al tesoro dello Stato al loro valore nominale.

Art. 13. — Con ulteriore decreto sarà determinato, a seconda dei bisogni, la quantità di nuove monete da coniarci, e il prezzo che dovrà corrispondersi per esse volta per volta dal governo della Colonia al tesoro dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - TITTONI - CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

XIII.

REGIO DECRETO 1° aprile 1909, n. 209, che approva il tipo delle nuove monete di bronzo per la Somalia italiana.

(Gazzetta ufficiale 1° maggio 1909, n. 103).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Veduto il R. decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce speciali monete di bronzo (bese) per la detta Colonia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Le monete di bronzo per la Colonia della Somalia italiana da 1 besa, 2 bese e 4 bese portano nel diritto la nostra effigie rivolta a sinistra, con la leggenda all'intorno « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » e il nome dell'incisore in basso, a destra; e nel rovescio la leggenda del valore in bese, espressa in arabo ed in italiano, e al disotto di essa, l'anno di coniazione e la lettera R per indicare la zecca di Roma. All'intorno corre la leggenda « Somalia Italiana » in arabo in alto e in italiano in basso.

Il contorno delle monete è liscio.

Art. 2. — È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo, e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine nostro, dal ministro del tesoro.


Art. 3. — Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - CARCANO - TITTONI.



Tipo delle monete.

XIV.

DECRETO GOVERNATORIALE **6 settembre 1909, n. 397.**
Emissione delle bese.

Noi, ecc., GINO MACCHIORO, REGGENTE IL GOVERNO
DELLA SOMALIA ITALIANA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della
Somalia italiana;

Visto il decreto reale 28 gennaio 1909, pubblicato al n. 95
della raccolta delle leggi e decreti;

Visto il nostro decreto n. 396, in data d'oggi, con cui il
decreto reale predetto è pubblicato in Colonia;

DECRETIAMO:

Art. 1. — Col giorno 6 ottobre comincerà nella Colonia
la emissione di 4 milioni di nuove bese (2,000,000 di pezzi
da una besa, 500,000 pezzi da 2 bese, 250,000 pezzi da 4
bese) ed il ritiro dalla circolazione delle monete di rame del
regno d'Italia da centesimi 1 e 2, delle monete di nichelio
da centesimi 25 e delle bese di Mascate nelle proporzioni
fissate dall'art. 8 del R. decreto 28 gennaio 1909.

Art. 2. — Le nuove bese avranno, sino dall'atto della loro
emissione, potere legale liberatorio, e dovranno essere obbli-
gatoriamente accettate nelle contrattazioni tra privati e nei
versamenti alle pubbliche casse sino al massimo di centocin-
quanta bese.

Art. 3. — Dal giorno della emissione delle nuove bese
italiane, le bese di Mascate cesseranno di aver corso legale,
e potranno perciò sino da quel giorno essere rifiutate dai

privati. Saranno solo accettate nelle pubbliche casse per tutta la durata del periodo durante il quale debbono compiersi le operazioni di cambio.

Art. 4. — Le monete italiane, invece, di rame da centesimi 1 e 2 (bese 1 e bese 2) e quelle di nichelio da centesimi 25 (bese 25) continueranno ad aver corso legale anche tra i privati per tutto il periodo fissato per le operazioni di cambio.

Art. 5. — Le operazioni di cambio debbono essere compiute entro il 31 marzo 1910 (1). Trascorso tale termine, qualunque moneta divisionale che non sia la nuova besa italiana, cesserà di aver corso in Colonia e non potrà essere accettata in pagamento nelle pubbliche casse.

Art. 6. — Dal giorno in cui incominceranno le operazioni di cambio, viene revocata la disposizione dell'art. 2 del decreto n. 98, del 12 settembre 1906, che ammetteva l'accettazione dei nichelini alla pari dell'oro nei pagamenti di dogana sino al limite di un quarto delle somme dovute. Dal giorno stesso, tutti i pagamenti che non siano fatti in oro saranno gravati dall'aggio stabilito.

Art. 7. — Le casse autorizzate alle operazioni di cambio sono: in Mogadiscio la cassa centrale, la cassa della residenza e la cassa della dogana, e nelle altre località la cassa della rispettiva residenza o viceresidenza.

Art. 8. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno 6 ottobre come è stabilito all'art. 1. Per le stazioni nelle quali, in quel giorno, le bese non fossero ancora giunte, il decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello dell'arrivo delle bese.

Art. 9. — La cassa centrale di Mogadiscio, in base ad ordine di riscossione da emettersi dal Governo, si darà carico della somma di lire sessantamila (L. 60,000), quale valore delle nuove bese al corso attuale del tallero.

Mogadiscio, li 6 settembre 1909.

G. MACCHIORO.

(1) V. proroghe concesse con decr. gov. 22 febbraio 1910, n. 463, e decr. gov. 1° luglio 1910, n. 524.

XV.

DECRETO GOVERNATORIALE **22 febbraio 1910, n. 463.**

Emissione delle bese.

Noi, ecc., GINO MACCHIORO, REGGENTE IL GOVERNO DELLA SOMALIA ITALIANA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il decreto reale 28 gennaio 1909, pubblicato al n. 95 della Raccolta delle leggi e decreti;

Visto i nostri decreti n. 396 e n. 397, del 6 settembre 1909;

Ritenuto che le operazioni di cambio delle monete non sono ancora ultimate e che conviene prorogare il termine ultimo fissato per le operazioni, in vista anche dell'occupazione di recente compiuta del territorio di Balad-Teteilè, e così dar modo anche a quelle popolazioni di cambiare le vecchie monete con le nuove bese italiane;

DECRETIAMO:

Art. 1. — Il termine per le operazioni di cambio, fissato al 31 marzo 1910 dall'art. 5 del nostro decreto 397 succitato, è prorogato al 30 giugno 1910.

Art. 2. — Le residenze comunicheranno con bando alle popolazioni indigene la disposizione del precedente articolo.

Mogadiscio, 22 febbraio 1910.

G. MACCHIORO.

XVI.

REGIO DECRETO 15 maggio 1910, n. 308, che autorizza la regia zecca a coniare monete (bese) per la Colonia della Somalia italiana.

Gazzetta ufficiale del 22 giugno 1910, n. 146, Bullettino ufficiale della Somalia italiana, 30 settembre 1910, n. 3).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete nazionali in bronzo (bese) per la Somalia italiana;

Visto il Nostro decreto 1° aprile 1909, n. 209, che fissa il tipo e le impronte dei pezzi da una, due e quattro bese;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — La regia zecca è autorizzata a coniare per la Colonia della Somalia italiana:

N. cinquecentomila monete da una besa;

N. duecentocinquantamila monete da due bese;

N. duecentocinquantamila monete da quattro bese;

secondo le dimensioni, la lega di composizione ed il peso stabiliti dall'art. 2 del Nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1909 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal Nostro

decreto n. 209, del 1^o aprile 1909, e depositato in piombo presso l'archivio di Stato.

Art. 2. — Per la cessione di tale contingente di monete dalla R. zecca al Governo della Somalia italiana, e per le operazioni di emissione di esse in Colonia e di cambio e ritiro di altre monete divisionali che eventualmente fossero ancora in circolazione colà, valgono le disposizioni contenute nel suddetto Nostro decreto n. 95, del 28 gennaio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 15 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI - TEDESGO -
DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

XVII.

DECRETO GOVERNATORIALE 1° luglio 1910, n. 524.
*Proroga a tutto il 30 settembre 1910 pel cambio delle
vecchie bese e dei nichelini.*

(Bullettino ufficiale della Somalia italiana, 31 luglio 1910, n. 1).

Noi, ecc. GIACOMO DE MARTINO, ecc., GOVERNATORE
DELLA SOMALIA ITALIANA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Visto il decreto reale 28 gennaio 1909 pubblicato al n. 95
della raccolta delle leggi e decreti;

Visto il nostro decreto n. 396, in data 6 settembre 1909,
con cui il decreto reale predetto è pubblicato in Colonia;

Visto il nostro decreto n. 397, stessa data;

Visto il nostro decreto n. 463, del 22 febbraio 1910;

DECRETIAMO:

Art. 1. — Il termine utile pel cambio delle vecchie bese
e dei nichelini nelle nuove bese italiane, già fissato a tutto
il 30 giugno scorso, è prorogato a tutto il 30 settembre pros-
simo.

Art. 2. — Con apposito bando a cura dei residenti sarà
data notizia alle popolazioni indigene della disposizione del
presente decreto.

Dato a Gumbo, il 1° luglio 1910.

DE MARTINO.

XVIII.

DECRETO GOVERNATORIALE **21 ottobre 1910, n. 577.**
Proroga pel cambio delle vecchie bese e dei nichelini.

(Bullentino ufficiale della Somalia italiana, 31 ottobre 1910, n. 4).

Noi, ecc., GIACOMO DE MARTINO, ecc., GOVERNATORE DELLA SOMALIA ITALIANA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Visto il decreto reale 28 gennaio 1909, pubblicato al n. 25 della raccolta delle leggi e decreti;

Visti i nostri decreti nn. 396, 397, 463 e 524;

DECRETIAMO:

Art. 1. — Il termine utile pel cambio delle vecchie bese e dei nikelini nelle nuove bese italiane è prorogato a tutto il 31 dicembre 1910, dopo il qual termine le vecchie bese di qualsiasi specie ed i nikelini cesseranno definitivamente d'aver corso in Colonia e saranno rifiutati nei pagamenti sia dalle casse pubbliche che dai privati.

Art. 2. — Con apposito bando, a cura dei residenti, sarà data notizia alle popolazioni indigene delle disposizioni del presente decreto.

Dato a Mogadiscio, il 21 ottobre 1910.

G. DE MARTINO.

XIX.

REGIO DECRETO **8 dicembre 1910, n. 847**, *che approva la istituzione di nuove monete d'argento per la Colonia della Somalia italiana.*

(Gazzetta ufficiale del regno, 15 dicembre 1910, n. 290 — Bullettino ufficiale della Somalia italiana, 15 giugno 1911, n. 6).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia;

Udito il consiglio coloniale;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Sono istituite per la Colonia della Somalia italiana monete d'argento da una rupia, da mezza rupia e da un quarto di rupia.

Art. 2. — La moneta da una rupia ha il diametro di 30 millimetri ed il peso di grammi 11.664; la moneta di mezza rupia ha il diametro di 24 millimetri ed il peso di grammi 5.832; la moneta da un quarto di rupia ha il diametro di 19 millimetri ed il peso di grammi 2.916.

Art. 3. — Nel peso delle monete suddette sarà ammessa una tolleranza in più od in meno nella misura qui indicata:

per le monete da una	rupia	milligr.	50
»	»	» mezza	» » 25
»	»	» un quarto	» » 17.5

Art. 4. — Le monete suddette sono al titolo di millesimi 916.66, con la tolleranza di due millesimi in più o in meno per le monete da una rupia e da mezza rupia, e di tre millesimi in più o in meno per le monete da un quarto di rupia.

Art. 5. — Il valore della nuova rupia per la Somalia italiana è ragguagliato immutabilmente a quello delle monete d'oro inglesi da una sterlina nella proporzione fissa di 15 rupie per ogni sterlina.

Art. 6. — Le bese di bronzo nazionali, istituite per la Somalia italiana col nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1909, saranno a rapporto fisso con la rupia italiana secondo la proporzione di 100 bese per ogni rupia.

Il ragguaglio stabilito dall'art. 6 del r. decreto suddetto n. 95, del 28 gennaio 1909, sulla base di 150 bese per ogni tallero Maria Teresa, rimarrà fisso, semprechè le oscillazioni nel corso del tallero non rendano tale rapporto incompatibile con l'altro stabilito dal presente decreto sulla base di 100 bese per ogni rupia.

Art. 7. — Le monete da una rupia e da mezza rupia avranno nella Somalia italiana corso legale illimitato, e dovranno pertanto essere obbligatoriamente accettate da chiunque come valuta liberatrice in qualunque pagamento, secondo il valore ad esse attribuito dall'art. 5 del presente decreto.

Per le monete da un quarto di rupia, il governatore potrà stabilire, con suo decreto, un limite massimo di quantità entro cui le dette monete dovranno essere obbligatoriamente accettate nelle contrattazioni fra privati e nei versamenti alle pubbliche casse.

Art. 8. — Nessun'altra valuta argentea avrà corso legale nella Somalia italiana.

Il tallero di Maria Teresa, oggi in corso nella Colonia, sarà accettato liberamente in base al suo valore commerciale come qualsiasi altro metallo in mercato.

Art. 9. — È ammesso il cambio delle rupie in moneta

aurea (sterline) secondo il rapporto fissato nell'art. 5 e presso le pubbliche casse della Colonia che saranno designate dal governatore, salvo però la facoltà del governatore medesimo di sospendere o di limitare tale cambio qualora le condizioni della circolazione richiedano il provvedimento.

Art. 10. — La regia zecca è autorizzata a coniare, secondo un tipo ufficiale che sarà approvato con successivo nostro decreto, un primo contingente di monete, così ripartito:

N. 300,000 monete da una	rupia
» 400,000 » » mezza	»
» 400,000 » » un quarto	»

Art. 11. — Il governo della Somalia italiana ritirerà tale contingente dal ministero del tesoro a prezzo corrispondente al semplice rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione.

Art. 12. — Le nuove rupie saranno emesse nella Somalia italiana nella misura graduale che il governatore riterrà opportuna secondo le esigenze della circolazione monetaria della Colonia.

Art. 13. — Il governatore fisserà, con suo decreto, le modalità per la emissione delle nuove rupie nelle varie residenze della Colonia, e stabilirà il termine entro il quale i possessori di altre valute, che eventualmente circolassero in Colonia oltre il tallero Maria Teresa e le bese italiane, dovranno cambiarle con rupie, secondo un rapporto che sarà da lui fissato in base al corso di ciascuna di esse.

Spirato questo termine, cesserà completamente il corso legale di ogni altra valuta argentea nella Colonia, fermo il disposto dell'art. 8 del presente decreto per ciò che riguarda il tallero di Maria Teresa.

Art. 14. — Con ulteriore decreto reale sarà determinato, a seconda dei bisogni, la quantità di nuove monete argentee da coniarsi ed il prezzo che dovrà corrispondersi per esse, volta per volta, dal governo della Colonia al tesoro dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE

DI SAN GIULIANO - TEDESCO -
LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

XX.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete d'argento (rupie) per la Colonia della Somalia italiana.

(Gazzetta ufficiale, 19 dicembre 1910, n. 292).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 24 agosto 1862, n. 788;

Veduta la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Veduto il R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che istituisce nuove monete d'argento (rupie) per la detta colonia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — Le monete d'argento per la colonia della Somalia italiana da una rupia, mezza rupia e un quarto di rupia portano, nel diritto, la nostra effigie rivolta a destra con la leggenda all'intorno: « Vittorio Emanuele III Re d'Italia », circondata da un cerchio di puntini; il nome dell'incisore è a sinistra, sotto la effigie reale. Nel rovescio, la leggenda del valore in rupie, espressa sopra in italiano e sotto in arabo, e sormontata dalla corona reale; in alto è la leggenda: « Somalia italiana », in basso il millesimo di coniazione tra due stelle, e sormontato dalla lettera *R.*, per indicare la zecca di Roma; ai lati, due rami di rose chiudono il cerchio formato

dalla leggenda e dal millesimo. Tutto all'intorno ricorre un cerchio di puntini.

Il contorno delle monete è scannellato.

Art. 2. — È approvato il tipo conforme alla descrizione di cui al precedente articolo, e ai disegni annessi al presente decreto, visti, d'ordine nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 3. — Le nuove impronte, secondo i disegni anzidetti, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI - TEDESCO -
DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.



Tipo delle monete.

XXI.

CIRCOLARE 19 aprile 1911 *del Reggente il Governo della Colonia, relativa alla emissione delle rupie.*

Al comando del regio corpo di truppe coloniali, ai signori commissari regionali, residenti e vice-residenti della Colonia.

Con regio decreto dell'8 dicembre 1910, n. 817, furono istituite per la Colonia della Somalia italiana monete di argento da una rupia, da mezza rupia e da un quarto di rupia, il cui valore è ragguagliato immutabilmente a quello della moneta d'oro inglese da una sterlina, nella proporzione fissa di quindici rupie per ogni sterlina. Per cui, calcolandosi la Lst. a Lit. 25.20, il valore della rupia corrisponderà invariabilmente a L. 1.68.

La nuova rupia è già pervenuta alla cassa centrale di questo governo e sarà al più presto messa in circolazione cogli spezzati suddetti, i quali elimineranno in gran parte l'uso ingombrante delle bese di bronzo.

La necessità di sostituire al tallero Maria Teresa, moneta soggetta a tutte le oscillazioni di valore derivanti dalle condizioni dei principali mercati di Aden e di Zanzibar, una moneta a valore costante era da tempo sentita e da tutti riconosciuta.

Però le condizioni politiche ed economiche della Colonia non avevano sinora consentito l'attuazione di un provvedimento che non avrebbe potuto incontrare subito il favore delle popolazioni abituate da anni a servirsi del tallero, sia come mezzo negli scambi e più generalmente ancora come termine di valutazione nei rapporti economici, sia come argento da trasformarsi in monili ed ornamenti.

Oggi invece che le condizioni della Somalia italiana sono tali per cui la nostra autorità effettiva si spiega su un vastissimo territorio ed è riconosciuta e gradita dalle popolazioni, il governo ha adottato un sistema monetario più adatto all'ambiente, per eliminare gl'inconvenienti che si avevano a lamentare col tallero, e soprattutto le speculazioni di ogni specie a cui si prestava con la differenza dei corsi nelle diverse piazze.

Dopo l'emissione delle rupie, il tallero continuerà, per un tempo che sarà stabilito con apposito decreto, ad avere valore di moneta legale nella Colonia alle condizioni che si diranno in appresso, e questo governo continuerà a seguirne e regolarne il corso con propri decreti come per il passato.

Trascorso tale periodo di tempo, il tallero cesserà di essere moneta legale e rimarrà sul mercato col suo valore commerciale, e potrà essere liberamente negoziato come qualsiasi altro metallo e qualsiasi merce.

Le bese di bronzo, istituite col regio decreto n. 95 del 28 gennaio 1909, rimarranno in circolazione a rappresentare la centesima parte della rupia col valore invariabile di L. 0.0168. Perciò il valore attuale della besa di L. 0.0156, al corso del tallero di L. 2,34, aumenterà il giorno della emissione della rupia di L. 0.0012 e quindi la besa non rappresenterà più la cinquantesima parte del tallero se non quando il medesimo sarà al corso di L. 2,52.

Dalle notizie che si hanno, specialmente dalle città della costa, è sicuramente a prevedersi che i commercianti accoglieranno favorevolmente l'emissione della rupia. Ciò è ben naturale, perchè oltre agli altri vantaggi suaccennati sanno che il potere liberatorio della rupia nei pagamenti è equiparato a quello della moneta d'oro inglese (lira sterlina), ed in conseguenza conoscono il materiale vantaggio che ne ritrarranno nei pagamenti dei diritti doganali, risparmiando il 5% che ora debbono sopportare pagando in talleri.

Nell'imminenza pertanto delle disposizioni ed istruzioni definitive che il governo impartirà all'atto della pubblicazione

del decreto reale surriferito, si rende necessario di prendere in attento esame la ripercussione che il nuovo sistema monetario potrà avere sui rapporti economici nella Colonia. Questi rapporti economici, agli effetti di tale studio, debbono distinguersi in due categorie:

1° rapporti dei privati tra loro;

2° rapporti tra l'amministrazione ed i suoi dipendenti e tra l'amministrazione ed i terzi.

Per la prima categoria di rapporti, la rupia dovrà entrare nel mercato spontaneamente. Ciò del resto è assicurato, come si è detto, dalla costante richiesta che se ne fa da parte del commercio locale in cui si prevedono i vantaggi che deriveranno dal nuovo ordinamento monetario; e le popolazioni saranno indotte a preferire la nuova moneta sapendo che essa è ben accetta dai negozianti presso i quali dovranno spenderla.

Ad ogni modo sarà cura delle SS. LL. di concorrere immediatamente a preparare un ambiente favorevole alla nuova moneta, facendo rilevare, specialmente alle persone non commercianti, i vantaggi che a tutti deriveranno dalla stabilità del valore della nuova rupia per il costante suo rapporto con la lira sterlina.

Per la seconda categoria di rapporti l'amministrazione dovrà servirsi della nuova moneta. L'ammontare quindi di tutte le retribuzioni e le paghe stabilite in talleri, nonchè dei contratti e di qualsiasi convenzione stipulati pure in talleri, dovrà essere, all'atto della emissione della nuova moneta, ragguagliato a rupie. Tale ragguaglio sarà fatto calcolando il valore della rupia in Lit. 1.68 in confronto del corso del tallero in quel momento.

Rimarranno così definitivamente fissati in rupie l'ammontare dei debiti e dei crediti dell'amministrazione ora stabiliti in talleri.

E poichè tutto lascia prevedere che il valore del tallero sarà quello di L. 2.34, fissato coll'ultimo decreto n. 662 del 12 aprile 1911, le SS. LL. potranno fin d'ora, in base alle

tabelle di ragguaglio che si uniscono alla presente, preparare la commutazione in rupie degli attuali contratti e convenzioni in talleri.

I debiti ed i crediti determinati in lire italiane, come gli assegni ai funzionari italiani, continueranno ad essere calcolati in tale moneta, ma i relativi pagamenti ed introiti saranno fatte in rupie.

Devesi poi aver presente che l'imposizione immediata della nuova moneta potrebbe compromettere i risultati che si attendono dalla conversione monetaria; epperò questo governo lascia, per un periodo che sarà da lui determinato, in facoltà delle SS. LL. valersi simultaneamente della rupia e del tallero per le operazioni di cassa.

Ma poichè i debiti ed i crediti fissati, come sopra si è detto, all'atto dell'emissione del decreto, in rupie, dovranno rimanere invariati qualunque possa essere in avvenire il corso del tallero, ne deriverà che, fermo restando l'ammontare fissato in rupie, si dovrà pagare un numero di talleri corrispondenti all'ammontare stesso, numero che sarà maggiore o minore di quello che ha servito di base alla conversione dei contratti da talleri in rupie, a seconda che il corso del tallero subirà una diminuzione o un aumento. Ciò, s'intende, può verificarsi nel periodo transitorio in cui le casse sono autorizzate ad eseguire pagamenti anche in talleri.

Ad esempio. Sapendo che il valore della rupia è di Lit. 1.68 e dato che la medesima entrerà in circolazione quando il corso del tallero sarà di L. 2.34, il rapporto fra la rupia ed il tallero resterà stabilito in 1.3928.

Quindi ad un ascaro che ora sono corrisposti mensilmente 9 talleri, dalla emissione della rupia dovranno essergli corrisposti invariabilmente rupie 12.53 (9×1.3928).

Qualora tale somma continuasse eccezionalmente ad essere pagata in talleri, se ne dovrebbero corrispondere 9 se il corso relativo rimanesse a L. 2.34; se ne dovrebbero corrispondere 8 e 82 centesimi di rupia se il corso salisse a

L. 2.46, e se ne dovrebbero corrispondere 9 e 48 centesimi di rupia se il corso scendesse a L. 2.25.

Analogamente a quanto è detto per la paga degli ascari, dovrà provvedersi per le altre operazioni di pagamenti e riscossioni col personale stipendiato in talleri e con i privati.

È bene ripetere che questa facoltà di eseguire pagamenti in talleri nel periodo in cui il tallero continuerà ad avere corso legale, dopo l'emissione della rupia, deve intendersi di carattere assolutamente transitorio ed eccezionale, ed il governo si riserva la facoltà di toglierle vigore in qualunque momento.

Questo governo confida pertanto nel tatto e nella oculatezza delle SS. LL. per la più sollecita e completa sostituzione della nuova rupia al *metrum* ora circolante, e rivolge viva preghiera affinché sia esplicita l'azione più efficace per ridurre al minimo possibile il termine in cui le casse dell'amministrazione dovranno servirsi del tallero per i pagamenti da eseguire.

Al più presto sarà provveduto a fornire le diverse casse della Colonia della nuova moneta, nella misura che verrà indicata alle SS. LL.

La nuova moneta non dovrà essere messa in circolazione che in seguito a speciale ordine impartito da questo governo, in modo che l'emissione avvenga simultaneamente in tutta la Colonia.

Le SS. LL. dovranno prontamente informare questo governo di ogni fatto che riguardi la circolazione della nuova moneta e soprattutto delle eventuali difficoltà che si manifestassero nella emissione e degli incidenti che potessero accadere.

Stimasi opportuno infine di rammentare che tutti gli atti, contratti, documenti, scritture, conti, ecc., di qualsiasi specie nei quali si debbano indicare somme in rupie, le somme stesse dovranno essere seguite dal corrispondente valore in lire italiane; e i rendiconti mensili dovranno continuare ad essere fatti in lire italiane, perchè i documenti

finanziari (stati di previsione, variazioni per l'assestamento e rendiconto consuntivo) da presentare al Parlamento devono essere compilati in lire italiane.

In attesa della pubblicazione ufficiale, che darà vigore in Colonia al regio decreto concernente l'emissione della nuova rupia, questo governo ritiene opportuno di comunicarlo riservatamente alle SS. LL. perchè ne abbiano norma nei provvedimenti da predisporre.

Il reggente il governo della Somalia italiana
TROMBI.

XXII.

DECRETO GOVERNATORIALE **16 giugno 1911, n. 690**,
*che stabilisce le norme per l'introduzione delle
nuove monete d'argento (rupie) della Somalia ita-
liana.*

(Bullettino ufficiale della Somalia italiana, 30 giugno 1911, n. 7).

Noi, FERRUCCIO TROMBI, ecc., reggente il governo
della Somalia italiana

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della
Somalia italiana;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, relativo alla
istituzione delle nuove monete d'argento da una rupia, mezza
rupia e un quarto di rupia nella Somalia italiana;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1909, n. 95, relativo alla
istituzione della besa di bronzo nella Somalia italiana;

DECRETIAMO:

Art. 1. — Le nuove monete d'argento da una rupia, da
mezza rupia e da un quarto di rupia, istituite col R. decreto
dell'8 dicembre 1910, n. 847, cominceranno ad aver corso
legale in Colonia dal 1° luglio 1911, giorno in cui saranno
poste in circolazione.

Art. 2. — Agli effetti del R. decreto 8 dicembre 1910,
n. 847, e del presente decreto governatoriale:

a) il valore della lira sterlina è ragguagliato a lire ita-
liane 25.20;

b) il valore della rupia ($\frac{1}{15}$ di sterlina) a lire ita-
liane 1.68;

c) la besa di bronzo istituita col R. decreto 28 gennaio 1909, n. 95, rimarrà in circolazione a rappresentare la centesima parte della rupia col valore invariabile di lire italiane 0.0168.

Art. 3. — In tutti gli atti, sia pubblici che privati, le somme di denaro debbono essere indicate in rupie; e tutti i pagamenti, qualunque sia l'obbligazione da cui abbiano origine, devono essere calcolati ed eseguiti in rupie, salvo espresso patto in contrario.

Art. 4. — All'entrata in vigore del R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847:

a) tutti i contratti stipulati in talleri dall'amministrazione con i privati verranno convertiti in rupie nel rapporto stabilito dall'art. 7;

b) tutte le retribuzioni che si corrispondono dall'amministrazione coloniale al personale dipendente determinate in talleri, rimarranno fissate in rupie nel rapporto stabilito dall'art. 7.

Eseguita la commutazione di cui ai due precedenti capoversi in base al rapporto suddetto, l'ammontare stabilito in rupie rimarrà invariato, qualunque possa essere il corso del tallero durante il periodo transitorio di cui all'art. 13.

Art. 5. — L'ammontare in talleri di somme, per qualsiasi titolo dovute ed esigibili all'entrata in vigore del R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, sarà convertito in rupie nella proporzione stabilita dall'art. 7.

L'ammontare in talleri, di somme dovute per obbligazioni preesistenti fra privati, ma che si renderanno esigibili in un termine posteriore all'entrata in vigore del R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, e prima che il tallero cessi di avere corso legale, sarà convertito in rupie, in base al corso che avrà il tallero in Colonia nel giorno della scadenza del termine per il pagamento.

L'ammontare in talleri, di somme dovute per obbligazioni preesistenti fra privati, che si renderanno esigibili posteriormente alla cessazione del corso legale del tallero, verrà convertito in rupie in base all'ultimo valore stabilito per il corso del tallero.

Art. 6. — Gli assegni, le paghe e le ritenute ai funzionari civili e militari, alle truppe italiane ed agli operai italiani in servizio presso l'amministrazione della Colonia, stabiliti in lire italiane, continueranno ad essere calcolati in tale moneta, ma saranno eseguiti in rupie in base alla proporzione fissa di una rupia per lire italiane 1.68.

Art. 7. — La commutazione in rupie:

a) dei contratti stipulati in talleri dall'amministrazione della Colonia con i privati;

b) delle retribuzioni e delle paghe corrisposte dall'amministrazione della Colonia al personale dipendente, stabilite in talleri;

c) dei pagamenti di debiti già liquidi ed esigibili, di cui alla prima parte dell'art. 5; sarà fatta calcolando il valore del tallero in rupie 1.3928.

Art. 8. — Qualunque altra valuta argentea, che alla pubblicazione del presente decreto trovasi in circolazione in Colonia oltre la rupia ed il tallero, cesserà di aver corso al 31 agosto 1911.

Fino a tale data le rupie inglesi, sia dell'India che del British East Africa Protectorate e le relative monete divisionali d'argento, saranno cambiate dalle pubbliche casse alla pari colla rupia italiana.

Art. 9. — Le monete da una rupia, mezza rupia, un quarto di rupia calanti di uno per cento al disotto della tolleranza fissata dall'art. 5 del R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, e tutte indistintamente le medesime se tosate, bucate, sfigurate per modo che non ne sia più riconoscibile l'impronta da entrambi i lati, sono escluse dal corso.

Art. 10. — Le monete da un quarto di rupia e la besa dovranno essere obbligatoriamente accettate nelle contrattazioni fra privati rispettivamente fino al limite massimo di venti rupie e di cinque rupie.

Pei versamenti alle pubbliche casse il limite viene stabilito in cinquanta rupie per le monete di un quarto di rupia e in cinque rupie per le bese.

Art. 11. — Fino a nuove disposizioni, il cambio della rupia in valuta aurea di cui all'art. 7 del R. decreto 8 dicembre 1910, n. 847, non può essere eseguito dalle pubbliche casse che in seguito ad autorizzazione del governatore.

Art. 12. — Fino a nuove disposizioni, tutti i conti dell'amministrazione della Colonia e tutti gli atti e documenti che sono destinati a corredarli, dovranno contenere, oltre all'ammontare in rupie, l'indicazione del corrispondente valore in lire italiane.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 13. — Il tallero di Maria Teresa continuerà ad avere corso legale in tutta la Colonia insieme con la rupia fino al 31 dicembre 1911, ed i pagamenti potranno essere eseguiti in rupie o in talleri.

Art. 14. — Durante il periodo di cui all'art. 13, l'ammontare dei pagamenti in talleri di somme stabilite in rupie, o convertite in rupie ai sensi degli art. 4 e 5, sarà determinato in base al valore in rupie che si troverà ad avere il tallero nel giorno del pagamento.

Art. 15. — Durante il periodo di cui all'art. 13, il valore del tallero continuerà ad essere regolato da decreti governatoriali, e sarà determinato in rupie.

Dato a Mogadiscio, il 16 giugno 1911.

F. TROMBI.

XXIII.

CIRCOLARE **16 giugno 1911** *del Reggente il Governo della Colonia, relativa alla emissione delle rupie.*

Alle autorità della Colonia.

Con la circolare del 19 aprile u. s., n. 1052, Rag. VI/3, il comando truppe ed i signori commissari regionali, residenti e vice-residenti della Colonia furono informati dell'arrivo e della prossima emissione delle nuove monete di argento da una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia.

Con la presente porto a conoscenza delle SS. LL. che nel *Bullettino* di questa Colonia del giorno 15 giugno 1911 è stato pubblicato il regio decreto dell'8 dicembre 1910, n. 847, col quale furono istituite le monete suddette e che col decreto governatoriale di n. 690, del 16 corrente mese, sono state stabilite le norme per l'esecuzione del decreto reale.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12 e 15 del decreto governatoriale non possono dar luogo a difficoltà di interpretazione.

Per gli altri articoli 3, 4, 5, 7, 9, 13 e 14 stimasi opportuno di fornire qualche illustrazione al fine di rendere ben chiaro ciò che con i medesimi si è inteso disciplinare.

Con l'art. 3 si è stabilito che tutte le somme di denaro da doversi indicare in qualsiasi atto, pubblico o privato, e quindi negli atti dell'amministrazione, negli istrumenti notarili, nelle sentenze, nelle ordinanze, nei contratti, nelle cambiali, nelle note, nelle polizze, nelle ricevute, ecc., debbano essere espresse in rupie, e che la rupia ha forza liberatrice in tutti i pagamenti di somme in denaro, anche se indicate

in monete di altri Stati, diverse dalle rupie, come lire italiane, franchi, fiorini, dollari, ecc.

Solo nel caso che i contraenti abbiano *espressamente* convenuto la *consegna* di una specie di determinate monete, si fa eccezione alla regola suespressa, ed il debitore dovrà corrispondere le monete nella specie stabilita.

L'art. 4 contiene le norme per regolare la commutazione in rupie dell'ammontare delle somme in talleri stabilite, sia nei contratti tra l'amministrazione ed i privati, sia per le retribuzioni da corrispondersi dall'amministrazione al personale dipendente.

L'amministrazione ha ritenuto necessario di commutare definitivamente in rupie, all'entrata in vigore del regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, l'ammontare dei contratti che la riguardano e delle retribuzioni ai suoi dipendenti, precedentemente determinate in talleri, facendo il ragguaglio al corso del tallero all'atto dell'entrata in vigore del regio decreto stesso; e di disporre che l'ammontare delle rupie, risultante da tale commutazione, rimanga invariato qualunque possa essere per l'avvenire il corso del tallero.

Pur rendendosi conto che, pei pagamenti già fissati in talleri e che scadranno durante il periodo transitorio di cui all'art. 13, l'amministrazione avrebbe avuto vantaggio a riservarsi la facoltà di corrispondere le somme dovute in base al corso che avrà il tallero al momento della scadenza del pagamento, poichè tutto fa prevedere un ribasso nel corso stesso, si è preferito fissare definitivamente in rupie l'ammontare, sia delle retribuzioni e paghe al personale, sia degli altri pagamenti a cui l'amministrazione è obbligata, perchè lasciando fluttuante e riducibile ad ogni diminuzione del corso del tallero l'ammontare delle somme da corrispondersi dall'amministrazione, si sarebbe frustrato il principale scopo che il nuovo sistema monetario ha voluto attuare, e cioè stabilire un valore fisso al *medium* circolante, ed inoltre si sarebbe resa più lenta e difficile l'attuazione del sistema monetario adottato.

Nell'art. 5 sono contenute le norme per la commutazione in rupie dell'ammontare in talleri di somme dovute per obbligazioni preesistenti all'attuazione del regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, disponendo per quelle esigibili: *a*) prima dell'attuazione del regio decreto; *b*) durante il periodo transitorio del corso legale del tallero di cui all'art. 13; *c*) dopo la cessazione del corso legale del tallero.

Per la prima parte dell'articolo, tutte le somme in talleri divenute esigibili anteriormente al 1° luglio 1911 e derivanti da obbligazioni, sia fra l'amministrazione ed i privati, sia fra i privati, saranno commutate in rupie, calcolando il relativo ammontare in base al valore del tallero in rupie 1.3928, come è stabilito dall'art. 7.

Gli altri due capoversi, che riguardano somme in talleri che diverranno esigibili durante il periodo transitorio o posteriormente, si riferiscono alle obbligazioni tra privati, perchè per le obbligazioni tra l'amministrazione ed i privati si è provveduto con l'art. 4.

Le somme stabilite nelle obbligazioni fra privati, in talleri, che diverranno esigibili durante il periodo transitorio di cui all'art. 13, qualora siano soddisfatte in rupie, l'ammontare ne sarà determinato in base al valore del tallero nel giorno della scadenza del pagamento (vedansi osservazioni all'art. 14).

Le somme poi stabilite tra privati, in talleri, ma esigibili posteriormente alla cessazione del periodo transitorio di cui all'art. 13, dovranno essere soddisfatte in rupie, calcolando il relativo ammontare in base al valore del tallero nel giorno della cessazione del suo corso legale.

L'art. 7 stabilisce in rupie 1.3928 il valore del tallero calcolato al corso attuale di Lit. 2.34, come venne determinato dal vigente decreto governatoriale del 12 aprile 1911, n. 662; cosicchè, per commutare in rupie l'ammontare di un numero qualsiasi di talleri al corso di Lit. 2.34, basterà moltiplicare il numero dei talleri stessi per 1.3928.

L'art. 9 prevede il caso che le nuove monete debbano essere escluse dal corso o per diminuzione di peso dell'1%,

oltre la tolleranza di cui all'art. 3 del regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, o per alterazione.

Specialmente in vista delle consuetudini di queste popolazioni, è facilmente a prevedersi che, oltre al calo derivante dal consumo nella circolazione, molte monete saranno deformate, sfigurate, deturpate o alterate con fori od aggiunte di cerchietti per servirsene come pendagli ed ornamenti.

In questi ed in ogni simile caso (salvi, i provvedimenti informati alle sanzioni di cui agli articoli 256 al 263 del codice penale per i casi in cui vi siano gli estremi del dolo) le monete alterate sono escluse dal corso, le casse dell'amministrazione non debbono accettarle ed i privati hanno diritto di rifiutarle.

L'art. 13 stabilisce la durata del periodo transitorio in cui il tallero continuerà ad avere corso legale in Colonia.

È bene però avvertire che, a termini dell'art. 3 del presente decreto, il tallero non dovrà più figurare come rappresentanza di valore nei rapporti economici che vengono ad istituirsi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, ma conserverà solo potere liberatorio nei pagamenti per quel valore che gli sarà assegnato ai termini dell'art. 16.

Per quanto riguarda la durata del periodo transitorio, essa è fissata in sei mesi, nell'intendimento e nella fiducia che la nuova rupia riesca a sostituirsi al tallero nel più breve tempo possibile.

Tenuto però conto delle difficoltà che non mancheranno di sorgere, specialmente nelle regioni dell'interno in cui le popolazioni, pei minori contatti colla nostra civiltà, sono più restie all'attuazione di ogni nuovo istituto economico, questo governo non mancherà di tener conto e delle condizioni di fatto, quali si presenteranno alla scadenza del periodo transitorio, e delle proposte che gli verranno fatte dalle SS. LL. per decretare, se nel caso, un'ulteriore proroga al termine suddetto.

L'art. 14 dà le norme per pagamenti di somme stabilite

o convertite in rupie che si eseguissero in talleri durante il periodo transitorio di cui all'art. 13.

Durante il periodo transitorio l'amministrazione ed i privati hanno libera facoltà di eseguire pagamenti con rupie e con talleri.

Qualora però si eseguissero in talleri pagamenti di somme stabilite o convertite in rupie (a termine degli art. 4 e 5), si dovrà corrispondere un numero di talleri che rappresenti la somma dovuta in rupia, calcolando il tallero in base al corso del giorno in cui si eseguisce il pagamento.

Naturalmente in tale calcolo non si terrà alcun conto del numero dei talleri che, anteriormente alla conversione in rupie, fosse stato convenuto tra le parti (vedasi osservazione all'art. 5, per quanto riguarda obbligazioni il cui pagamento scade durante il periodo transitorio).

Dopo questa breve illustrazione delle disposizioni contenute nel decreto governatoriale del 16 giugno 1911, n. 690, per l'esecuzione del regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, stimasi opportuno di richiamare in modo speciale l'attenzione delle SS. LL. sul diverso valore che assumerà la besa dopo l'attuazione del decreto surriferito.

Fino al 30 giugno 1911 la besa rappresenta la centocinquantesima parte in lire italiane 2.34, ossia lire italiane 0.0156; dal 1° luglio 1911 successivo, rappresenterà invariabilmente la centesima parte di lire italiane 1.68, ossia lire italiane 0.0168, con un maggior valore di lire italiane 0.0012; per cui ad un egual valore di talleri e di rupie corrisponde un diverso numero di bese.

Infatti 28 talleri a L. 2.34 e 39 rupie a L. 1.68 sono uguali a lire italiane 65.52, e quindi hanno lo stesso valore. Però prima dell'attuazione del regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, 28 talleri corrispondono a 4200 (28×150) e dopo l'attuazione, la corrispondente somma di 39 rupie è uguale a bese 3900 (39×100).

Ne deriva quindi che il personale stipendiato, pur conser-

vando identica la retribuzione complessiva, riceverà dal 1° luglio 1911 un numero di bese minore dell'attuale.

L'impressione però che tale fatto potrà produrre sulla popolazione e specialmente sul personale stipendiato, dovrà sollecitamente scomparire non appena la besa, quale unità divisionale della rupia, assumerà nel mercato un valore fisso ed invariabile.

Infatti rappresentando essa la centesima parte della rupia, e questa essendo la quindicesima parte della sterlina, la besa viene ad acquistare un valore di cambio maggiore di quello attuale, poichè 1500 bese possono permettere, in base al nuovo sistema monetario, il cambio con una sterlina, mentre col valore attuale 1500 bese corrispondono a 10 talleri, che al corso di L. 2.34 equivalgono a lire italiane 23.40, inferiore di lire italiane 1.80 al valore ufficiale di L. 25.20 della sterlina, valore ufficiale che è inferiore a quello del mercato.

E poichè i commercianti di queste regioni sogliono ragguagliare il valore della moneta al valore della lira sterlina, in quanto questa rappresenta la moneta in base alla quale trattano i loro commerci colle piazze fornitrici di Aden e di Zanzibar, la besa non tarderà ad assumere anche nel libero scambio l'effettivo maggior valore che ad essa deriva dall'attuazione del ripetuto regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847,

Dovrà però essere precipua cura di tutte le autorità e di tutti i funzionari della Colonia di far bene intendere, specialmente al personale stipendiato ed ai piccoli commercianti, con i quali questo ha più frequenti rapporti, il nuovo valore che viene ad assumere la besa nel sistema monetario che ora entra in vigore, al fine che nessun danno, anche lieve e transitorio, ne possa derivare alla economia dei piccoli consumatori.

Con tal fine le autorità dovranno anche aver presente, per le eventuali loro applicazioni, le disposizioni contenute nell'art. 441 del cod. pen. e nell'art. 24 del decreto governatoriale 21 novembre 1910, n. 597.

E perchè questo governo, dalla continua conoscenza del modo con cui si va attuando nelle singole regioni il nuovo sistema monetario, possa trarre gli elementi per giudicare della necessità di eventuali nuove disposizioni ed istruzioni, i signori residenti vorranno, alla fine di ogni mese, inviare al commissario regionale un rapporto dettagliato e completo, in cui siano contenute tutte le notizie ed osservazioni riguardanti la circolazione monetaria nella regione di loro giurisdizione. I commissari regionali, alla lor volta, riassumeranno in un unico rapporto le relazioni avute dai residenti, e lo invieranno a questo governo colle considerazioni che riteranno del caso.

Sarà gradito un sollecito cenno di ricevuta della presente e di assicurazione dell'esecuzione delle norme in essa contenute.

F. TROMBI.

**Tabella di ragguglio tra il tallero M. T. al corso di Lit. 2.34
e la rupia a Lit. 1.68**

Tallero	Rupie	Cen es m rupie	Taller	Rupie	Cen e imi rupie	Taller	Rupie	Cen es mi rup e	Taller	Rup'e	Cen e imi rupie
1	1	39	26	36	21	51	71	03	76	105	85
2	2	78	27	36	60	52	72	42	77	107	24
3	4	17	28	38	99	53	73	81	78	108	63
4	5	57	29	40	39	54	75	21	79	110	03
5	6	96	30	41	78	55	76	60	80	111	42
6	8	35	31	43	17	56	77	99	81	112	81
7	9	74	32	44	56	57	79	38	82	114	20
8	11	14	33	45	96	58	80	78	83	115	60
9	12	53	34	47	35	59	82	17	84	116	99
10	13	92	35	48	74	60	83	56	85	118	38
11	15	32	36	50	14	61	84	96	86	119	78
12	16	71	37	51	53	62	86	35	87	121	17
13	18	10	38	52	92	63	87	74	88	122	56
14	19	49	39	54	31	64	89	13	89	123	95
15	20	89	40	55	71	65	90	53	90	125	35
16	22	28	41	57	10	66	91	92	91	126	74
17	23	67	42	58	49	67	93	31	92	128	13
18	25	07	43	59	89	68	94	71	93	129	53
19	26	46	44	61	28	69	96	10	94	130	92
20	27	85	45	62	67	70	97	49	95	132	31
21	29	24	46	64	06	71	98	88	96	133	70
22	30	64	47	65	46	72	100	28	97	135	10
23	32	03	48	66	85	73	101	67	98	136	49
24	33	42	49	68	24	74	103	06	99	137	88
25	34	82	50	69	64	75	104	46	100	139	28

1/2 tall. — 69 cent. di rupia, 1/4 t. — 34 c. r. e 1/6 t. — 23 c. r.

Tabella di raggaglio tra la Rupia e la Lira italiana

Rupie	Lire	C.mi									
1	1	68	26	43	68	51	85	68	76	127	68
2	3	36	27	45	36	52	87	36	77	129	36
3	5	04	28	47	04	53	89	04	78	131	04
4	6	72	29	48	72	54	90	72	79	132	72
5	8	40	30	50	40	55	92	40	80	134	40
6	10	08	31	52	08	56	94	08	81	136	08
7	11	76	32	53	76	57	95	76	82	137	76
8	13	44	33	55	44	58	97	44	83	139	44
9	15	12	34	57	12	59	99	12	84	141	12
10	16	80	35	58	80	60	100	80	85	142	80
11	18	48	36	60	48	61	102	48	86	144	48
12	20	16	37	62	16	62	104	16	87	146	16
13	21	84	38	63	84	63	105	84	88	147	84
14	23	52	39	65	52	64	107	52	89	149	52
15	25	20	40	67	20	65	109	20	90	151	20
16	26	88	41	68	88	66	111	88	91	152	88
17	28	56	42	70	56	67	112	56	92	154	56
18	30	24	43	72	24	68	114	24	93	156	24
19	31	92	44	73	92	69	115	92	94	157	92
20	33	60	45	75	60	70	117	60	95	159	60
21	35	28	46	77	28	71	119	28	96	161	28
22	36	96	47	78	96	72	120	96	97	162	96
23	38	64	48	80	64	73	122	64	98	164	64
24	40	32	49	82	32	74	124	32	99	166	32
25	42	00	50	84	00	75	126	00	100	168	00

XXIV.

DECRETO GOVERNATORIALE **31 agosto 1911, n. 724.**

Ammissione alla circolazione in colonia delle rupie inglesi dell'India e dell'Africa occidentale inglese.

(Bollettino ufficiale della Somalia italiana, 31 agosto 1911, n. 9).

Noi, ecc., GIACOMO DE MARTINO, ecc., GOVERNATORE DELLA SOMALIA ITALIANA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1910 relativo all'istituzione per la Colonia della Somalia italiana di monete d'argento da una rupia, mezza rupia e un quarto di rupia;

Visto il decreto governatoriale 16 giugno 1911, n. 690, con cui vengono stabilite le norme per l'emissione e circolazione delle monete stesse;

Considerato che nel territorio della Colonia del British East Africa, per disposizioni date da quel Governo, le nuove monete italiane da una rupia, mezza rupia e un quarto di rupia hanno corso alla pari con le monete da una rupia, mezza rupia e un quarto di rupia di quella Colonia;

DECRETIAMO:

Il termine stabilito nell'art. 8 del succitato decreto governatoriale n. 690, per quanto riguarda le rupie inglesi dell'India e del British East Africa, e le relative monete divisionali, è prorogato fino a nuovo ordine, ed in conseguenza le dette rupie e monete divisionali continuano ad essere accettate e cambiate alla pari con la rupia e monete divisionali italiane dalle casse pubbliche della Colonia.

Dato a Danane, il 31 agosto 1911.

G. DE MARTINO.

XXV.

DECRETO GOVERNATORIALE **11 dicembre 1911, n. 782.**

Proroga del corso legale del tallero Maria Teresa.

(Bullettino ufficiale della Somalia italiana, 31 dicembre 1911, n. 13).

Noi, ecc., GIACOMO DE MARTINO, ecc. GOVERNATORE
DELLA SOMALIA ITALIANA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento
della Somalia italiana;

Visto il decreto Governatoriale n. 690, per l'emissione
delle nuove rupie;

Considerato che, pur avendo la rupia sostituito quasi to-
talmente il tallero nelle regioni della costa e nei maggiori
centri di commercio dell'interno, si presenta tuttavia come
una necessità il prorogare il termine del corso legale del
tallero per i rapporti economici con le popolazioni delle
regioni nelle quali tale sostituzione non ha ancora potuto
eseguirsi completamente;

DECRETIAMO:

Il termine stabilito dall'articolo 13 del decreto Governatoriale del 16 giugno 1911, n. 690, relativo al corso legale del tallero Maria Teresa nella Somalia italiana, è prorogato al 30 giugno 1912.

Dato a Mogadiscio, l'11 dicembre 1911.

G. DE MARTINO.

XXVI.

DECRETO GOVERNATORIALE **11 dicembre 1911, n. 783.**

Rupie.

(Bullettino ufficiale della Somalia italiana, 31 dicembre 1911, n. 13).

Noi, ecc., GIACOMO DE MARTINO, ecc., GOVERNATORE
DELLA SOMALIA ITALIANA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento
della Somalia italiana;

Visto i precedenti decreti Governatoriali del 16 giu-
gno 1911, n. 690, e del 31 agosto 1911, n. 724;

Considerato non sussistere più le condizioni che motiva-
rono la proroga del termine stabilito dall'articolo 8 del suc-
citato decreto n. 690;

DECRETIAMO:

Il termine stabilito dall'art. 8 del decreto Governatoriale
16 giugno 1911, n. 690, e prorogato col successivo decreto
Governatoriale del 31 agosto 1911, n. 724, viene definitiva-
mente fissato al 31 dicembre 1911.

Dato a Mogadiscio, l'11 dicembre 1911.

G. DE MARTINO.

XXVII.

REGIO DECRETO 4 aprile 1912, n. 352. *Autorizzazione alla regia Zecca a coniare un nuovo contingente di 300,000 pezzi da una rupia per la Somalia italiana.*

(Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1912, n. 102).

VITTORIO EMANUELE, ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza l'emissione di un primo contingente di monete da una rupia, mezza rupia e un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per l'emissione e la circolazione di esse nella Colonia;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1. — La regia Zecca è autorizzata a coniare un nuovo contingente di 300,000 pezzi da una rupia per la Somalia italiana.

Art. 2. — Le caratteristiche, le dimensioni, il peso ed il titolo delle suddette monete saranno identiche a quelle stabilite per i pezzi da una rupia col regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 3. — Per l'emissione e la circolazione del suddetto contingente nella Somalia italiana saranno applicate le norme stabilite con lo stesso nostro decreto.

Art. 4. — Il tesoro dello Stato cederà il nuovo contingente al governo della Somalia italiana dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione, a carico del bilancio della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - DI SAN GIULIANO -
TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

XXVIII.

REGIO DECRETO **13 febbraio 1913, n. 182**, *che autorizza la coniazione di un nuovo contingente di rupie per la Somalia.*

(Gazzetta ufficiale del 19 marzo 1913, n. 65).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il Regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza la emissione di un primo contingente di monete da una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per l'emissione e la circolazione di esse nella Colonia;

Visto il Regio decreto 4 aprile 1912, n. 352, che autorizza la coniazione di altro contingente di 300,000 pezzi da una rupia per la stessa Colonia;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La regia zecca è autorizzata a coniare un nuovo contingente di 300,000 pezzi da una rupia e 100,000 da mezza rupia per la Somalia italiana.

Art. 2. — Le caratteristiche, le dimensioni, il peso ed il titolo delle suddette monete saranno identiche a quelle stabilite per i pezzi da una rupia e da mezza rupia col Regio decreto 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 3. — Per l'emissione e la circolazione del suddetto

contingente nella Somalia italiana saranno applicate le norme stabilite con lo stesso nostro decreto.

Art. 4. — Il tesoro dello Stato cederà il nuovo contingente al Governo della Somalia italiana dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione, a carico del bilancio della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - TEDESCO - BERTOLINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

XXIX.

REGIO DECRETO **15 agosto 1913, n. 1102**, *che autorizza la coniazione di nuovi contingenti di bese e rupie per la Somalia.*

(Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 1913, n. 228).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete nazionali in bronzo (bese) per la Somalia italiana;

Visto il nostro decreto 1° aprile 1909, n. 209, che fissa il tipo e le impronte dei pezzi da una, due e quattro bese;

Visto il nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, che autorizza la emissione di un contingente di monete di una rupia, mezza rupia ed un quarto di rupia per la Somalia italiana e che stabilisce le norme per l'emissione e la circolazione di esse nella Colonia;

Visto il nostro decreto 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete d'argento (rupie);

Visti i nostri decreti 15 maggio 1910, n. 308; 4 aprile 1912, n. 352; 13 febbraio 1913, n. 182, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La regia zecca è autorizzata a coniare per la Colonia della Somalia italiana:

- N. duecentomila monete da due bese;
- » trecentomila monete da due bese;
- » cinquantamila monete da quattro bese;

secondo le dimensioni, la lega di coniazione ed il peso stabiliti dall'art. 2 del nostro decreto n. 95, del 28 gennaio 1909 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal nostro decreto n. 209, del 1° aprile 1909.

La regia zecca è autorizzata a coniare inoltre per la stessa Colonia:

- N. trecentomila monete da una rupia;
- » centomila monete da mezza rupia;
- » centomila monete da un quarto di rupia;

con le caratteristiche, le dimensioni e il peso e il titolo stabiliti col nostro decreto 8 dicembre 1910, n. 847, per i pezzi da una rupia, da mezza rupia e da un quarto di rupia.

Art. 2. — Per l'emissione e la circolazione di tali contingenti di monete valgano le norme contenute nei predetti nostri decreti 28 gennaio 1909, n. 95, e 8 dicembre 1910, n. 847.

Art. 3. — Il tesoro dello Stato cederà i detti contingenti di monete al Governo della Somalia italiana dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione, a carico del bilancio della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna dei Valdieri, addì 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI-BERTOLINI-TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

TRIPOLITANIA E CIRENAICA

XXX.

REGIO DECRETO **31 dicembre 1911, n. 1388**, *che determina le norme per il ritiro ed il cambio in valuta italiana delle monete turche in Tripolitania e Cirenaica.*

(Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 1912, n. 6)

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto del 5 novembre 1911, n. 1247, che dà facoltà di provvedere con Regi decreti all'amministrazione civile della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le casse pubbliche di Tripoli, Bengasi, Derna e di altre località che fossero in seguito designate con decreto del nostro ministro per il tesoro, sono autorizzate a cambiare, fino a tutto il giorno 29 febbraio 1912 contro altrettanta valuta a corso legale in Italia, le monete turche ancora in circolazione in Tripolitania e in Cirenaica, sulla base del valore appresso indicato:

le monete d'oro saranno cambiate sulla base della lira turca da 100 piastre, ragguagliata a lire italiane 22.78;

le monete d'argento e quelle di nichelio e di bronzo saranno cambiate sulla base del megidié turco, ragguagliato a lire italiane 4.3282.

Il cambio sarà in ogni caso effettuato in valuta dello stesso metallo di quella presentata, salve le differenze rap-

presentate dalle frazioni in dipendenza del suddetto ragguaglio.

Art. 2. — Col giorno 1° marzo 1912 cesserà l'accettazione delle monete turche da parte delle pubbliche casse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

XXXI.

REGIO DECRETO **15 febbraio 1912, n. 87**, *che proroga al 31 marzo 1912 il cambio delle monete turche.*

(Gazzetta ufficiale del 27 febbraio 1912, n. 49).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto del 5 novembre 1911, n. 1247, che dà facoltà di provvedere con Reali decreti alla amministrazione civile della Tripolitania e della Cirenaica;

Veduto il Regio decreto 31 dicembre 1911, n. 1388, che stabilisce il ritiro delle monete turche in circolazione in Tripolitania e in Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro e segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il cambio delle monete turche ancora in circolazione in Tripolitania e in Cirenaica contro altrettanta valuta in corso legale in Italia, fissato a tutto il giorno 29 febbraio 1912, è prorogato a tutto il giorno 31 marzo 1912.

Art. 2. — Col giorno 1° aprile 1912 cesserà l'accettazione delle monete turche da parte delle pubbliche casse.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI-TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

XXXII.

LEGGE 23 maggio 1912, n. 546, *che converte in legge i decreti reali 31 dicembre 1911, n. 1388 e 15 febbraio 1912, n. 87, sul ritiro delle monete turche in circolazione in Tripolitania e Cirenaica.*

(Gazzetta ufficiale del 14 giugno 1912, n. 140).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1. — Sono convertiti in legge i decreti reali 31 dicembre 1911, n. 1388 e 15 febbraio 1912, n. 87, che stabiliscono il ritiro delle monete turche in circolazione in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 2. — È data facoltà al Governo del Re di regolare il sistema e la circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

XXXIII.

REGIO DECRETO 1° maggio 1913, n. 410, *che proroga i termini per il cambio della valuta ottomana circolante in Libia.*

(Gazzetta ufficiale del 15 maggio 1913, n. 113).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 maggio 1912, n. 546, che dà facoltà al Governo del Re di regolare il sistema e la circolazione monetaria in Tripolitania e in Cirenaica;

Veduti i Decreti reali 31 dicembre 1911, n. 1388 e 15 febbraio 1912, n. 87, convertiti nella legge sopra citata, che stabiliscono il ritiro delle monete turche in circolazione in Tripolitania e Cirenaica;

Veduto il Regio decreto 8 dicembre 1912, n. 1310, col quale fu riaperto il cambio delle monete turche in Tripolitania e in Cirenaica, fino a tutto il 31 marzo 1913;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il cambio delle monete turche che ancora restano in circolazione nelle regioni più lontane della costa, con monete nazionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro, segretario di Stato del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le Casse pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzate a cambiare le monete turche ancora in circolazione contro altrettanta valuta a corso legale in Italia secondo le norme fissate col nostro decreto 31 di-

cembre 1911, n. 1388, convertito nella legge 23 maggio 1912, n. 546.

Il cambio è ammesso a tutto il 31 luglio 1913, dopo il quale termine cesserà l'accettazione delle monete turche da parte delle pubbliche casse.

Art. 2. — È vietata l'importazione, per qualsiasi causa, delle monete turche d'argento, di nichelio e di bronzo nei territori della Tripolitania e Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BERTOLINI - TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

INDICE DEI DOCUMENTI

ERITREA :

- I. **Decreto ministeriale** 1° aprile 1886, che autorizza l'accettazione per parte delle Casse italiane in Massaua degli spezzati di conio egiziano e ne stabilisce il ragguaglio *Pag.* 71
- II. **Decreto ministeriale** 13 maggio 1886, che modifica l'art. 3 del precedente decreto 1° aprile 1886 . . . 73
- III. **Decreto ministeriale** 28 giugno 1887, che sospende l'accettazione per parte delle Casse governative . . 74
- IV. **Decreto ministeriale** 9 settembre 1890, che stabilisce il ragguaglio del tallero di Maria Teresa 76
- V. **Decreto reale** 10 agosto 1890, n. 7049, che stabilisce il Sistema monetario della Colonia Eritrea 77
- VI. **Decreto reale** 10 agosto 1890, n. 7050, che determina la quantità di spezzati d'argento da coniarci per la Colonia Eritrea 80
- VII. **Regio decreto** 25 gennaio 1891, n. 81, relativo al sistema monetario della Colonia Eritrea 81
- VIII. **Regio decreto** 19 dicembre 1895, n. 697, che autorizza una nuova coniazione di spezzati d'argento per la Colonia Eritrea 82
- IX. **Regio decreto** 4 settembre 1898, n. 415, che autorizza la demonetazione di spezzati d'argento eritrei per la somma di L. 3.000.000 84

SOMALIA ITALIANA :

- X. **Decreto commissariale** 8 maggio 1905, n. 6, relativo all'emissione di monete di nichelio per la Somalia *Pag.* 85
- XI. **Decreto commissariale** 25 maggio 1895, n. 13, che dichiara fuori corso le besa di Mascate 87
- XII. **Regio decreto** 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete di bronzo per la Colonia della Somalia italiana 89
- XIII. **Regio decreto** 1° aprile 1909, n. 209, che approva il tipo delle nuove monete di bronzo per la Somalia italiana 92
- XIV. **Decreto governatoriale** 6 settembre 1909, n. 397. Emissione delle bese 94
- XV. **Decreto governatoriale** 22 febbraio 1910, n. 463 96
Emissione delle bese
- XVI. **Regio decreto** 15 maggio 1910, n. 308, che autorizza la regia zecca a coniare monete (bese) per la Colonia della Somalia italiana 97
- XVII. **Decreto governatoriale** 1° luglio 1910, n. 524
Proroga a tutto il 30 settembre 1910 pel cambio delle vecchie bese e dei nichelini 99
- XVIII. **Decreto governatoriale** 21 ottobre 1910, n. 577. Proroga pel cambio delle vecchie bese e dei nichelini 100
- XIX. **Regio decreto** 8 dicembre 1910, n. 847, che approva la istituzione di nuove monete d'argento per la Colonia della Somalia italiana 101
- XX. **Regio decreto** 11 dicembre 1910, n. 861, che stabilisce il tipo delle monete d'argento (rupie) per la Colonia della Somalia italiana 105
- XXI. **Circolare** 19 aprile 1911 del Reggente il Governo della Colonia, relativa alla emissione delle rupie 107
- XXII. **Decreto governatoriale** 16 giugno 1911, n. 690, che stabilisce le norme per l'introduzione delle nuove monete d'argento (rupie) della Somalia italiana 113

- XXIII. **Circolare** 16 giugno 1911 del Reggente il Governo della Colonia, relativa alla emissione delle rupie *Pag.* 117
- XXIV. **Decreto governatoriale** 31 agosto 1911, n. 724. Ammissione alla circolazione in colonia delle rupie inglesi dell'India e dell'Africa occidentale inglese . 126
- XXV. **Decreto governatoriale** 11 dicembre 1911, n. 782. Proroga del corso legale del tallero Maria Teresa. 127
- XXVI. **Decreto governatoriale** 11 dicembre 1911, n. 783. Rupie. 128
- XXVII. **Regio decreto** 4 aprile 1912, n. 352. Autorizzazione alla regia Zecca a coniare un nuovo contingente di 300,000 pezzi da una rupia per la Somalia italiana 129
- XXVIII. **Regio decreto** 13 febbraio 1913, n. 182, che autorizza la coniazione di un nuovo contingente di rupie per la Somalia 131
- XXIX. **Regio decreto** 15 agosto 1913, n. 1192, che autorizza la coniazione di nuovi contingenti di bese e rupie per la Somalia 133

TRIPOLITANIA E CIRENAICA :

- XXX. **Regio decreto** 31 dicembre 1911, n. 1388, che determina le norme per il ritiro ed il cambio in valuta italiana delle monete turche in Tripolitania e Cirenaica 135
- XXXI. **Regio Decreto** 15 febbraio 1912, n. 87, che proroga al 31 marzo 1912 il cambio delle monete turche. 137
- XXXII. **Legge** 23 maggio 1912, n. 346, che converte in legge i decreti reali 31 dicembre 1911, n. 1388 e 15 febbraio 1912, n. 87, sul ritiro delle monete turche in circolazione in Tripolitania e Cirenaica. 138
- XXXIII. **Regio decreto** 1° maggio 1913, n. 410, che proroga i termini per il cambio della valuta ottomana circolante in Libia 139

